

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

406° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	31
10 ^a - Industria	»	35
11 ^a - Lavoro	»	38
12 ^a - Igiene e sanità	»	52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	55

Commissioni riunite

3 ^a e 4 ^a (Affari esteri - Difesa - Senato) e III e IV (Affari comunitari - Difesa - Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	59
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	64
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	71
Sul ciclo dei rifiuti	»	72
Riforma amministrativa	»	77

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	78
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	80

COMMISSIONI RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri, comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

*Presidenza del Presidente della III Commissione
affari esteri e comunitari della Camera dei deputati*
Achille OCCHETTO

Intervengono il ministro degli affari esteri Lamberto DINI, il ministro della difesa Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Umberto RANIERI e per la difesa Massimo BRUTTI e Paolo GUERRINI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione determinata dall'attuale crisi nella regione del Kosovo

(Svolgimento e conclusione)

(R033 004, R49^a, 0002^o) (R046 001, R49^a, 0001^o)

Achille OCCHETTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro Lamberto DINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il ministro Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Marco ZACCHERA, Mario BRUNETTI e Antonio MARTINO, i senatori Enrico JACCHIA, Giovanni RUSSO SPENA, Stefano BOCO e Fiorello PROVERA, i deputati Elvio RUFFINO, Beniamino ANDREATTA e Mario TASSONE, i senatori Francesco SERVELLO, Demetrio VOLCIC e Vincenzo Ruggero MANCA, i deputati Fabio CALZAVARA e Valdo SPINI.

Replicano, infine, il ministro Lambero DINI ed il ministro Carlo SCOGNAMIGLIO PASINI.

Achille OCCHETTO, *presidente*, ringrazia i Ministri intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

347^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio

(3667) SCHIFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Il presidente VILLONE ricorda che, al termine della precedente seduta, era stata avviata una riflessione sulla possibilità di considerare l'emendamento 1.9 come aggiuntivo alla vigente disposizione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995. La nuova normativa potrebbe così trovare applicazione dopo il ventiquattresimo mese dall'elezione del Consiglio. Riconosce tuttavia l'esistenza di incertezze interpretative dovute a questioni di coordinamento.

Il senatore ANDREOLLI propone l'approvazione dell'emendamento stesso come sostitutivo dell'articolo 8, secondo quanto in precedenza convenuto, in attesa di perfezionarne il testo in vista dell'esame in Assemblea.

Il presidente VILLONE conviene con questa indicazione. È opportuno attendere altresì gli sviluppi del dibattito in corso alla Camera dei deputati sulla riforma costituzionale che prevede l'elezione diretta dal Presidente della Regione. Tale riforma è destinata ad assorbire alcune parti del testo in esame, operando in modo più rispettoso dell'autonomia regionale.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione in merito alla normativa in esame.

Il senatore LUBRANO DI RICCO segnala l'opportunità di distinguere la previsione di cui alla lettera c) dell'emendamento 1.9. Il PRESIDENTE accoglie questo suggerimento, per cui propone che la lettera c) venga a costituire un comma autonomo (emendamento 1.9 nuovo testo).

Il senatore GASPERINI sollecita un chiarimento sulla contemporaneità delle dimissioni, in base alla lettera a) dell'emendamento. Risponde il presidente VILLONE, facendo presente che a questo proposito si applica l'ultimo capoverso dell'emendamento; chiarisce inoltre che la normativa in esame potrebbe trovare applicazione anche ai «ribaltoni» già intervenuti.

Per dichiarazione di voto interviene quindi la senatrice DENTAMARO criticando il contenuto dell'emendamento, avente carattere occasionale. Non è nemmeno giustificato invocare la tutela dell'autonomia regionale, dal momento che i mutamenti di maggioranza sono stati operati in omaggio a scelte politiche di carattere nazionale. Stigmatizza quindi tali manovre di trasformismo.

Il senatore PINGGERA sostiene che la disciplina in corso di esame appare poco rispettosa dell'autonomia regionale. Preannunciando un voto favorevole, egli propone una clausola di salvaguardia delle previsioni eventualmente inserite negli statuti regionali.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che la nuova formulazione del disegno di legge sia più coerente con la disciplina costituzionale e tuteli meglio l'autonomia regionale. Auspica infine una celere definizione della riforma costituzionale recante l'elezione diretta dei presidenti, con possibilità di derogare a tale schema mediante gli statuti di autonomia.

Il senatore PASTORE si dichiara contrario all'emendamento e sostiene che difficilmente, in base a tale disposizione, si potranno evitare in futuro nuove azioni di trasformismo.

Manifesta la propria contrarietà anche il senatore LISI, constatando come il testo in esame sia completamente diverso rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia il proprio voto favorevole, considerando l'emendamento 1.9 (nuovo testo) maggiormente conforme al dettato costituzionale.

Per il senatore GASPERINI la Commissione va facendo un passo avanti nel rispetto dell'autonomia regionale. Auspica quindi che si rimetta agli statuti regionali la disciplina dello scioglimento del Consiglio attraverso una opportuna riforma costituzionale in linea con i propositi, più volte dichiarati, rivolti a realizzare il federalismo ed un nuovo assetto nei rapporti Stato-Regioni. La regione Veneto, ad esempio, sarebbe perfettamente in grado di approvare una disciplina in tal senso. Esclude comunque che con una norma di legge si possa reagire a comportamenti politici anche di grave scorrettezza.

Il senatore MARCHETTI dichiara il proprio voto favorevole nella possibilità di rivedere la formulazione del testo, peraltro migliorativo rispetto a quello della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.9 (nuovo testo), nonchè l'articolo unico del disegno di legge n. 3722, conferendo mandato al presidente Villone di riferire in tal senso in Assemblea, di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 3667.

La seduta termina alle ore 9,30.

348^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(288) *LA LOGGIA ed altri.* – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) *LA LOGGIA ed altri.* – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) *MILIO.* – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) *COSSIGA.* – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU.* – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) *FORCIERI ed altri.* – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) *PASSIGLI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.* – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI.* – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3636) *SPERONI.* – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale

(3688) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VILLONE avverte che, a seguito della decisione della Corte costituzionale sulla ammissibilità del *referendum* sulla legge elettorale, è sembrato opportuno promuovere un intervento del ministro Amato per una prima riflessione sulle prospettive che ne conseguono.

Il ministro AMATO sostiene che la decisione di ammissibilità della Corte costituzionale era certamente prevedibile sulla base dei precedenti della stessa Corte. È forse tempo per il Parlamento di svolgere un approfondimento sull'istituto del *referendum* abrogativo, considerato che esso serve, non tanto ad abrogare, quanto a modificare le leggi in vigore attraverso varie tecniche di ritaglio. Sarebbe forse preferibile, ed in particolare sarebbe più democratico, introdurre in aggiunta un *referendum* propositivo, legittimando così il corpo elettorale all'iniziativa secondo quanto aveva previsto la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Accade infatti che attualmente l'impiego del *referendum* abrogativo sia affidato a specialisti, i quali intervengono già nel corso dell'*iter* dell'approvazione della legge avendo cura di isolare alcune formule.

Il vincolo derivante ormai dall'iniziativa referendaria diventa più incisivo e di ciò le forze politiche dovranno tener conto, anche per scartare quelle soluzioni che non servirebbero ad evitare la consultazione. Le motivazioni della decisione della Corte non sono ancora note, ma occorre che la nuova disciplina sia effettivamente diversa rispetto a quella sottoposta a *referendum* ed occorre altresì che essa non si muova in direzione contraria rispetto al quesito referendario. A questo proposito il metodo elettorale applicato nella Repubblica federale di Germania, specialmente idoneo alle caratteristiche del nostro paese per contrastare il proliferare di piccoli gruppi, non appare però in grado di scongiurare lo svolgimento della consultazione, perché esso aumenterebbe il tasso di proporzionalità del sistema. Egli stesso aveva avuto in passato occasione di proporre un metodo analogo, ma allora le forze politiche hanno compiuto l'errore di non accedere a tale indicazione, che avrebbe consentito di accompagnare la successiva evoluzione del sistema politico imprimendo una maggiore solidità. Al Parlamento, beninteso, non è impedito adottare una legge elettorale ispirata al criterio tedesco, ma bisogna riconoscere che la linea di tendenza osservata dal 1993, alla quale anche il quesito referendario si adegua, conduce ad incrementare il carattere maggioritario del sistema, pur non essendo affatto trascurabili le spinte rivolte a conservare l'identità delle singole componenti.

Egli ha suggerito una proposta, raccogliendo le istanze emerse nel corso dei contatti avuti con le forze politiche. Richiamatosi poi all'esposizione compiuta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, rileva che, per superare l'inconveniente di determinare l'elezione di candidati che avevano conseguito un quoziente elettorale ridotto, si è pensato ad un secondo turno elettorale da attivare al mancato raggiungimento di una percentuale intorno al 40 per cento. Nella proposta medesima rimane ferma una quota proporzionale con soppressione dello scorporo per disincentivare la frammentazione e rafforzare la stabilità delle coalizioni. È stata inoltre prevista l'abolizione quasi integrale della lista bloccata, ponendo-

si così in linea con il quesito referendario. Un sistema puramente maggioritario avrebbe penalizzato in modo eccessivo voci significative o partiti nascenti, i quali non intendono competere per il governo del paese e quindi si presentano al di fuori di ogni raggruppamento. La quota proporzionale si riparte dunque tra i migliori perdenti dei partiti coalizzati nei collegi e tra i candidati dei partiti non facenti parte di una coalizione i quali non hanno quindi partecipato alla competizione nei collegi. Si è ipotizzato inoltre un premio di maggioranza che, applicato in sede circoscrizionale anziché nazionale, può determinare qualche difficoltà di ordine tecnico.

Il sistema proposto non risulta comunque drastico e draconiano, come potrebbe essere un maggioritario puro; esso prende atto della frammentazione esistente, ma intende condurla ad una maggior coesione, promuovendo un riallineamento morbido. Occorre naturalmente che questo orientamento sia accompagnato da coerenti normative regolamentari interne nelle due Camere e da una adeguata disciplina del finanziamento dei partiti. Qualora in questi settori si mantenessero spazi sterminati aperti alla più esasperata frammentazione, si procederebbe alla delegittimazione di ogni tentativo di aggregazione, rilanciando così quanti ritengono che il solo rimedio consista nell'adozione del maggioritario puro.

La proposta così congegnata a suo avviso si muove nella direzione del quesito referendario. Il confronto avviato all'interno della maggioranza è piuttosto avanzato ed è iniziato anche quello con l'opposizione. Alleanza nazionale ha, a questo proposito, anticipato una sorta di garbato disinteresse, avendo rivolto ormai l'attenzione allo svolgimento della consultazione referendaria. Altri hanno obiettato che una soglia di accesso al secondo turno collocata al 12,50 per cento aprirebbe la via ad un confronto tripolare al Nord. Bisogna però tener presente che verosimilmente alle prossime elezioni politiche la struttura delle coalizioni sarebbe mutata rispetto al 1996, anche in virtù della dissociazione di Rifondazione comunista, per cui dovrebbero residuare molti seggi non attribuiti al raggiungimento del *quorum* del 40 per cento. Sono in corso elaborazioni e proiezioni per valutare la congruità delle ipotesi formulate, essendo sempre possibili aggiustamenti e rettifiche. Conclude ritenendo che entro un intervallo limitato potrebbe diventare realistica la possibilità di avviare un esame concreto.

Il senatore PASSIGLI ringrazia il Ministro per l'esposizione esauriente e acuta. A suo avviso, un risultato di sistema nell'assetto politico può essere realizzato con una azione che non si limiti alla legge elettorale ma riguardi anche la disciplina del finanziamento dei partiti politici e i regolamenti parlamentari. Osserva, in proposito, che il progetto attualmente in discussione in tema di finanziamento dei partiti continua erroneamente a incentivare la frammentazione. Considera importante, pertanto, che il Ministro per le riforme istituzionali abbia sottolineato la funzione determinante degli interventi diversi dalla legge elettorale per ottenere una minore frammentazione del quadro politico. Dopo la sentenza della Corte costituzionale per l'ammissibilità del *referendum* abrogativo sul sistema elettorale occorre interrogarsi sul risultato possibile

del *referendum*, che appare insoddisfacente anche a una parte dei promotori del quesito abrogativo. Vi sarebbero, infatti, tutti i difetti del turno unico aggravati dalla casualità del recupero dei migliori perdenti nei collegi uninominali, cosicché secondo alcune stime la coalizione vincente nei due terzi dei collegi uninominali e anche per numero complessivo di suffragi, potrebbe trovarsi soccombente nell'attribuzione dei seggi, in ragione del recupero tra i migliori perdenti negli stessi collegi uninominali. Un simile paradosso non è riscontrabile in alcun sistema elettorale vigente, poiché è ben possibile, in altri ordinamenti, il conseguimento della maggioranza dei seggi da parte della coalizione che non abbia ottenuto la maggioranza dei suffragi, ma ciò si accompagna comunque alla vittoria nel maggior numero di collegi. Tali inconvenienti e limiti devono essere risolti, anche valutando positivamente il *referendum* abrogativo come uno stimolo per la nuova legge elettorale. Nel merito delle proposte illustrate dal Ministro, egli osserva che l'obiettivo enunciato è condivisibile, perché consiste nella ricerca di meccanismi idonei a ridurre progressivamente e a superare in prospettiva la frammentazione politica, con un sistema definito di riallineamento morbido. La soluzione individuata ha sicuramente un aspetto positivo, in quanto supera la contrapposizione tra turno unico e doppio turno attraverso il secondo turno eventuale. Quanto al recupero proporzionale, esso può essere realizzato con voto separato e di lista, ma ciò incontrerebbe seri problemi di compatibilità con il quesito abrogativo; diverso sarebbe, ad esempio, il sistema attualmente vigente per il Senato della Repubblica, laddove il recupero proporzionale avviene senza il voto distinto né il voto di lista. D'altra parte, i problemi del sistema elettorale riguardano soprattutto gli esiti che ne conseguono, anche se il comportamento elettorale non può essere previsto esattamente. Nondimeno, l'esperienza del passato deve essere studiata, per approntare soluzioni coerenti ed efficaci tenendo conto, ad esempio, che alcune frontiere fra le coalizioni di partiti si sono ormai determinate, cosicché il doppio turno potrebbe essere applicato solo in pochi casi.

In una breve interruzione il ministro AMATO osserva che, secondo alcune stime, il sistema del secondo turno eventuale in un contesto in cui il partito della Rifondazione comunista non partecipa più alla coalizione di centro-sinistra, potrebbe determinare, in base ai risultati elettorali del 1996, il mancato conseguimento del 40 per cento dei suffragi in almeno altri cento collegi uninominali, con la conseguente applicazione del doppio turno.

Prosegue nel suo intervento il senatore PASSIGLI auspicando che la soglia del 40 per cento non sia comunque ritenuta un dato acquisito, ma valutata a posteriori in base a considerazioni di sistema, in modo che il secondo turno non sia un'ipotesi marginale o addirittura tale da determinare un potere di influenza in capo a una sola forza politica. Questo problema va senz'altro approfondito ed egli considera saggio l'aver indicato la soglia del 40 per cento solo come un limite tendenziale. Se il sistema dovesse funzionare pressoché esclusivamente come un

sistema a turno unico, infatti, le alleanze si formerebbero di necessità prima del voto, nel tentativo di raccogliere tutti i possibili consensi e le possibili aggregazioni, anche delle più piccole forze politiche: in tal modo si potrebbe conseguire l'effetto di una maggiore legittimazione degli eletti, ma non certo quello di ridurre la frammentazione, giacché ogni partito, anche il più piccolo, potrebbe rivendicare la candidatura nel collegio. Egli considera interessante la proposta, adombrata a suo tempo, fondata sul sistema del doppio turno di circoscrizione, ma giudica positiva anche la base di discussione ormai elaborata, purché essa si sviluppi secondo una tendenza coerente e risolvendo alcuni aspetti problematici. In particolare, reputa positiva la maturazione di un consenso generale sull'abolizione del cosiddetto scorporo e invita a considerare con attenzione i problemi connessi all'ipotesi di un premio di maggioranza, per il quale dichiara di preferire l'attribuzione su base circoscrizionale, piuttosto che nazionale, in modo da propiziare una rappresentanza complessiva più equilibrata. Al riguardo, peraltro, occorre verificare se l'eventuale premio di maggioranza debba essere determinato in quota fissa, ovvero in misura variabile in funzione dell'esigenza di assicurare la maggioranza dei seggi alla coalizione vincente. In ogni caso, occorre evitare che il nuovo sistema si configuri sostanzialmente come un sistema elettorale a turno unico.

Il senatore ELIA considera l'attuale concorso di circostanze in materia istituzionale ed elettorale come una sfida drammatica a un Parlamento che ha dimostrato finora una scarsa capacità deliberativa, dopo il fallimento del progetto di riforma costituzionale e i tentativi vani di apportare modifiche anche modeste alla legge elettorale per il Parlamento europeo. La stessa riforma del sistema elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica appare assai meno impegnativa di quella affrontata nel 1993, quando si passò da un sistema interamente proporzionale a un sistema prevalentemente maggioritario: viene messa alla prova, pertanto, la capacità di decisione dell'attuale Parlamento, così da determinare effetti importanti anche sugli equilibri politici.

Il lavoro preparatorio svolto finora nella materia elettorale è stato assai serio, come si evince dalla esposizione appena svolta dal Ministro per le riforme istituzionali. Egli comprende il fascino esercitato dal sistema elettorale tedesco, ma ricorda che esso è fondato in parte considerevole su un sistema di voto di lista, frontalmente opposto al risultato del *referendum* abrogativo. Al riguardo occorre anche approfondire il problema del rapporto tra il quesito referendario già proposto e ammesso e la legge eventualmente sopravvenuta. I problemi enumerati dal Ministro sono molto consistenti, ad esempio circa la soglia del 40 per cento per il conseguimento del seggio nel collegio uninominale e soprattutto in merito alla difficile scelta del criterio di ammissione al secondo turno quando nessuno abbia conseguito il 40 per cento, nell'opzione tra una soglia percentuale (12,5) e il ballottaggio tra i primi due candidati. La difficoltà di risolvere questo problema potrebbe indurre a considerare anche altre soluzioni, che peraltro sono tuttora avvolte nel velo dell'ignoranza in quanto non è possibile sapere preventivamente l'effetto

sulle candidature, anche estranee alle coalizioni, che può derivare dalla ricerca del risultato del migliore perdente, assai importante in esito al *referendum* abrogativo. È un problema, quello appena evocato, che appare proprio anche della proposta illustrata dal Ministro, così come è proprio del sistema, già considerato, del cosiddetto doppio turno di coalizione. D'altra parte, il fatto che già dal primo turno vi sia una coalizione formata, senza una competizione aperta tra i partiti come nel doppio turno del modello francese paradigmatico, appare inevitabile nel contesto italiano, e in parte anche nell'attuale contesto francese, senza aggregazioni tra forze di pari o equivalente consistenza. Un doppio turno pressoché necessario in un contesto in cui le coalizioni tra partiti comprendono forze tra loro sproporzionate determina una contesa iniziale che prelude a un accordo da realizzare nei successivi quindici giorni, laddove si dovrebbe anche giustificare la desistenza di un candidato che ha ottenuto il più consistente numero di suffragi al primo turno in favore di quello preferito dalla coalizione in ragione degli accordi sottoscritti. Quanto ai problemi connessi al finanziamento dei partiti politici e ai regolamenti parlamentari, egli rileva una contraddizione fondamentale tra le esigenze proprie delle maggioranze di Governo, dovute alla ricerca del consenso delle minori formazioni, e l'esigenza di superare la frammentazione politica.

Il ministro AMATO a tale riguardo intende precisare di essere ben consapevole dell'importanza delle componenti politiche minori in una coalizione di partiti, ma osserva che secondo la propria prospettiva i Gruppi parlamentari dovrebbero aggregare le componenti politiche alleate, anche quelle minori, la cui confluenza nel Gruppo misto appare invece paradossale.

Il presidente VILLONE propone di proseguire la discussione in una seduta da convocare per mercoledì 27 gennaio alle ore 15, in modo da poter pervenire, in esito alla stessa discussione, alla definizione di un calendario dei lavori specifico sull'argomento, la cui importanza esige senz'altro un impegno intenso e continuativo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3722**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

«*1-bis.* Il Consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 126 della Costituzione, ancorché non sia decorso il termine di cui al precedente comma per l'elezione di una nuova Giunta e del suo Presidente, nel caso di:

a) cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati per dimissioni presentate contemporaneamente. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surroga;

b) delibera adottata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di non procedere alla elezione del Presidente e della Giunta.

1-ter. Il Consiglio è altresì sciolto nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo statuto della Regione per l'esercizio provvisorio.

1-quater. Ai fini di quanto previsto dalla lettera *a)* del precedente comma *1-bis* si considerano come contemporanee tutte le dimissioni presentate nell'intervallo tra due sedute del Consiglio regionale.».

1.9 (Nuovo testo) ELIA, BESOSTRI, MUNDI, LUBRANO DI RICCO, MISSERVILLE,
PELLEGRINO

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

377ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0114º)

Il presidente PINTO dà conto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 3658 in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati.

Interviene il senatore GRECO il quale sottolinea come il disegno di legge in questione non avrebbe dovuto comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e recependo un invito in tale senso dal Presidente, si riserva di prendere contatti con la 5ª Commissione permanente per un approfondimento della questione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

(3639) *FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3699, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639 e rinvio. Discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 2751, 2974, 3615 e 3639, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3699 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 3699, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione del disegno di legge n. 3699 era stata rinviata nella seduta antimeridiana del 19 gennaio scorso, mentre l'esame dei disegni di legge nn. 2751, 3615, 2974 e 3639, iniziato nella stessa data in sede referente, prosegue oggi in sede deliberante a seguito del cambiamento di sede effettuato dal Presidente del Senato per connessione con il disegno di legge n. 3699.

La Commissione conviene, quindi, di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Prende la parola il relatore CENTARO che, integrando la relazione svolta nella seduta antimeridiana di martedì 19 gennaio, si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 3615 il cui articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 prevedendo, conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa che deve essere affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e che copia dell'avviso sia inviata al destinatario in busta chiusa con piego raccomandato con avviso di ricevimento. L'articolo 2 in questione aggiunge altresì una minuta elencazione degli elementi che devono essere contenuti nell'avviso senza peraltro specificare quali siano le conseguenze della mancanza di uno o più di questi stessi elementi.

Il successivo articolo 3 prevede che trascorsi trenta giorni dalla data del deposito senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, il piego stesso e l'avviso di ricevimento sono subito restituiti al mittente. L'articolo 4 stabilisce, poi, che la notificazione si ha per eseguita trascorsi trenta giorni dalla data del predetto deposito. Al riguardo, è opportuno sottolineare come il meccanismo delineato sia diverso da quello prospettato dal disegno di legge governativo e come sarà senz'altro necessaria una riflessione ed un approfondimento in merito al meccanismo da ritenersi preferibile.

L'articolo 5 prevede poi che il tempo durante il quale il piego è depositato presso l'ufficio postale non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti. Si tratta di una previsione di carattere generale che – a differenza della analoga previsione inserita dal successivo articolo 7 nell'articolo 143 del codice di procedura civile, che si riferisce esclusivamente all'ipotesi della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti – andrebbe, però, inserita nel codice di rito qualora la Commissione convenisse sul merito della stessa. L'articolo 5 prevede, altresì, la possibi-

lità di una rimessione in termini per la costituzione in giudizio, a seguito di motivata istanza del destinatario della notificazione, poichè il tempo durante il quale il piego è depositato presso l'ufficio postale verrebbe, viceversa, computato agli effetti dei termini a comparire a giudizio. Anche qui – prosegue il relatore – occorrerebbe stabilire sia la natura del provvedimento con il quale il giudice potrebbe assegnare un nuovo termine, sia, più in generale, valutare gli effetti di tale proposta – che risulta particolarmente innovativa – sia per quanto riguarda la sistematica codicistica sulla decorrenza dei termini, sia per la sua compatibilità con gli effetti di sanatoria della costituzione in giudizio, anche tardiva.

Infine, l'articolo 1 sostituisce anche il primo comma dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 e al riguardo suscita qualche perplessità il fatto che la disposizione si muove nella prospettiva di una equiparazione completa, fra il rifiuto di ricevere del destinatario e quello delle altre persone abilitate a ricevere in sostituzione dello stesso. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 3639, gli interventi di modifica con esso proposti sono più contenuti, in quanto l'articolo 1 si limita a modificare il termine di cui al terzo comma del citato articolo 8, portandolo da dieci a sessanta giorni, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 170 del codice di procedura penale, escludendo la possibilità della notificazione tramite l'ufficio postale quando si tratta di atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a 60 giorni. L'articolo 3 reca invece una disposizione di carattere transitorio.

Il disegno di legge n. 2751 incide sempre sulla materia delle notificazioni, ma con la diversa finalità di assicurare la tutela della *privacy* in questo specifico ambito. L'articolo 1 di tale disegno di legge modifica l'articolo 137 del codice di procedura civile prevedendo che, quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, fatta eccezione per il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 dello stesso codice, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificarsi dopo averla inserita in una busta che provvede a sigillare.

L'articolo 2 e l'articolo 5 disciplinano le ipotesi in cui non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 del codice di procedura civile, prevedendo la soppressione dell'adempimento dell'affissione di apposito avviso alla porta dell'abitazione del destinatario.

L'articolo 3 modifica le norme riguardanti la notifica a soggetti non residenti, esclusi i casi in cui siano da applicarsi apposite convenzioni internazionali, stabilendo la soppressione dell'affissione di copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario in cui si procede. Si tratta in effetti di una formalità senz'altro eliminabile, anche se sarebbe opportuno specificare che la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ritorno.

L'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile, mentre l'articolo 6 modifica l'articolo 148 del codice di procedura penale prevedendo anche in tale ambito che quando la

notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificarsi, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore, al procuratore o al domiciliatario, dopo averla inserita in una busta che provvedono a sigillare.

Gli articoli 7 e 8 contengono alcune disposizioni di raccordo con l'intervento modificativo sul codice di procedura penale e infine l'articolo 9 estende la disciplina contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge al caso di notificazione di atti contenente l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazioni di infrazioni a pena di nullità della stessa, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonchè nel caso di invio di comunicazioni da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali.

Da ultimo, il relatore si sofferma sul disegno di legge 2974, sottolineando come esso si limiti ad estendere al processo civile una possibilità riconosciuta al difensore in materia penale dall'articolo 152 del codice di procedura penale e dall'articolo 56 delle norme di attuazione dello stesso. Si tratta di un intervento che consentirebbe di eliminare una non giustificata disparità di trattamento fra la materia penale e la materia civile.

Il relatore conclude, proponendo alla Commissione la costituzione di un comitato ristretto che appare la sede più opportuna per le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

Il senatore GRECO si dichiara d'accordo con la proposta testè formulata dal relatore.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 9,35.

378ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

(3639) *FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO che richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di affrontare le non trascurabili problematiche di carattere transitorio conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, con riferimento in particolare a quelle situazioni nelle quali una parte, precedentemente alla predetta sentenza, ha effettuato la notifica di un atto in conformità alla normativa allora vigente e successivamente dichiarata illegittima. Inoltre, egli ritiene che, la sentenza della Corte costituzionale deve essere considerata come un invito al legislatore ad intervenire sulla materia non solo al limitato fine di correggere gli aspetti che hanno determinato la pronuncia della stessa Corte, ma altresì allo scopo di definire un assetto normativo che garantisca e protegga in maniera più soddisfacente gli interessi sottesi alle problematiche in questione.

La Commissione conviene, quindi, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto al quale affidare la redazione di un testo per i disegni di legge in titolo. Del comitato ristretto sono chiamati a far parte il relatore Centaro e i senatori Greco, Antonino Caruso, Meloni, Callegaro, Follieri, Fassone, Cirami, Pettinato, Fumagalli Carulli e Preioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (n. 377)

(Parere al Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C02^a, 0004^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BUCCIERO dichiara di condividere le considerazioni del senatore Antonino Caruso, emerse in occasione della seduta di ieri – e, altresì, il suggerimento di un'associazione di settore riferito alla lettera a) dell'articolo 64-*sexies* introdotto dall'articolo 4 – di prevedere la necessità di un'autorizzazione del titolare di diritto per le operazioni di trasferimento permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto della banca dati su altro supporto, svolte nell'ambito delle attività di accesso e di consultazione previste dalla citata lettera a).

Rimane invece irrisolto il problema di definire chiaramente la portata della nozione «prestito pubblico» di cui all'articolo 102-*bis* introdotto dall'articolo 5. A tale proposito sottolinea inoltre, sotto il profilo sistematico, l'opportunità che l'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 102-*bis* sia collocato in fine alla lettera c) del precedente comma 1.

Dopo un breve intervento del senatore Antonino CARUSO, prende la parola il relatore SENESE il quale si sofferma innanzitutto sulle ragioni per cui non è condivisibile il primo dei rilievi contenuti nelle osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Al riguardo, sottolinea che la tutela dei programmi per elaboratore è già prevista dalla vigente formulazione dell'articolo 1 della legge n. 633 del 1941, come modificato dal decreto legislativo n. 518 del 1992; conseguentemente gli articoli 3 e 6 dello schema in esame, nella parte in cui fanno riferimento ai programmi per elaboratore, si limitano a riproporre quanto già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore.

Il relatore prosegue, proponendo, con riferimento all'articolo 2 dello schema, che nel parere che sarà reso dalla Commissione si faccia menzione del fatto che alcuni membri della stessa ritengono opportuno che l'espressione «banche dati» sia sostituita con l'altra «raccolte di dati».

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2 il relatore condivide il suggerimento formulato dal senatore Centaro di integrare l'ultima parte del nuovo numero 9 introdotto all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 del diritto d'autore. Pertanto dopo le parole «la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e» potrebbe essere inserita la frase «è distinta dai diritti esistenti che». Anche per quanto riguarda l'articolo 3, condivide il suggerimento del senatore Antonino Caruso per il quale si vorrebbe provare per iscritto il patto contrario a che la titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'ambito del rapporto spettano al datore di lavoro.

Venendo, poi, all'articolo 4 il relatore fa riferimento alle osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee le quali menzionano l'opportunità di introdurre nel decreto legislativo riferimenti espressi alle disposizioni previgenti che renderebbero superfluo il riferimento, nell'articolo 4 dello schema, all'autore o ai coautori, in quanto l'apparato normativo vigente già disciplina tali fattispecie. Peraltro, egli ritiene che il riferimento alle norme interne che recepiscono le norme comunitarie finirebbe per appesantire il testo dello schema e propone

che tale obbligo sia adempiuto con una comunicazione effettuata a cura del Governo.

Il senatore RUSSO torna a far rilevare la contraddizione esistente fra la lettera c) del comma 1, dell'articolo 64-*quinquies* e il comma 2 dell'articolo 64-*sexies*, come introdotti dall'articolo in esame: in particolare, mentre alla lettera c) si prevede che la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia, al predetto comma 2 dell'articolo 64-*sexies* viene stabilito che non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nel precedente articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego.

Seguono ripetuti interventi del relatore SENESE, dei senatori BUCCIERO e Antonino CARUSO e del presidente PINTO sull'interpretazione da dare alle due disposizioni messe in rilievo dal senatore Russo.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore Antonino CARUSO ribadisce che occorre escludere un'interpretazione della norma contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 64-*quinquies* che possa portare all'esclusione del risarcimento del danno.

Dopo successivi ulteriori interventi esplicativi del relatore SENESE, del sottosegretario AYALA e del senatore BUCCIERO, prende la parola il senatore RUSSO il quale ritiene di poter interpretare la seconda parte della predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 64-*quinquies* nel senso che il diritto di controllare da parte del titolare all'interno dell'Unione europea si esaurisce con la prima vendita solo della singola copia e che una volta venduta tale singola copia l'acquirente della medesima ne ha la disponibilità.

Il senatore BUCCIERO non condivide tale interpretazione e gli appare che essa contrasti con il dettato della precedente a) del medesimo comma 1 dell'articolo 64-*quinquies* la quale prevede che l'autore di una banca di dati ha un diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Dopo un intervento del senatore BERTONI, il presidente PINTO, prendendo atto dell'andamento del dibattito, suggerisce che nel parere che sarà reso al Governo, il relatore rappresenti a nome della Commissione i dubbi interpretativi che la – pur approfondita discussione – non è riuscita a risolvere.

Il relatore SENESE riprendendo, poi, la parola, propone di inserire al comma 1 dell'articolo 64-*sexies*, alla lettera a) dopo le parole «fina-

lità didattiche o di ricerca scientifica» le altre «non svolta nell'ambito di un'impresa».

Concorda il senatore Antonino CARUSO.

In merito all'articolo 5 il relatore SENESE dichiara di condividere la sostituzione della parola «costitutore» con quella di «produttore» mentre, per quanto attiene all'interpretazione dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 102-*bis*, come introdotto, la quale prevede che il prestito pubblico non costituisce atto di reimpiego, dopo interventi dei senatori BUCCIERO, RUSSO e BERTONI si conviene di inserire un richiamo all'articolo 69 della legge sul diritto d'autore.

Il senatore BUCCIERO richiama l'attenzione sulla formulazione del comma 6 del nuovo articolo 102-*bis* esprimendo perplessità per il fatto che il diritto esclusivo del costitutore sorgerebbe al momento del completamento della banca di dati e si estinguerebbe trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di completamento dello stesso.

Il senatore RUSSO, poi, ritiene più opportuno spostare l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 102-*bis* di cui all'articolo 5 dello schema di provvedimento all'interno della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 102-*bis*.

Il senatore Antonino CARUSO sollecita la ricollocazione all'interno dell'articolo 102-*ter*, come introdotto dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame, della disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 102-*bis* di cui al medesimo articolo 5: infatti il contenuto del comma 9 è stato impropriamente inserito nella parte relativa ai diritti del costitutore di una banca di dati, mentre esso si riferisce ai diritti e obblighi dell'utente.

Concorda il relatore SENESE.

Il sottosegretario AYALA condivide le osservazioni emerse dal dibattito e assicura che sarà preoccupazione del Governo provvedere a chiarire le perplessità interpretative emerse dalla discussione.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Senese a predisporre un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

211^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti, il cui testo, unitamente a quello degli emendamenti riferiti all'intero disegno di legge, è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni della seduta del 20 gennaio.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.1.

Il relatore CASTELLANI dopo aver illustrato l'emendamento 18.2, finalizzato a prorogare il termine del 31 dicembre 1998 al 30 aprile 1999, invita il senatore D'ALÌ a ritirare l'emendamento 18.1.

Dopo l'intervento del sottosegretario DE FRANCISCIS, che esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.1, il senatore D'ALÌ sollecita il relatore a modificare l'emendamento 18.2, prorogando ulteriormente il termine del 30 aprile al 31 maggio.

Il relatore CASTELLANI modifica l'emendamento 18.2 sostituendo le parole: «30 aprile» con le altre «31 maggio».

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 18.1.

Posto ai voti, viene approvato, come modificato, l'emendamento 18.2.

Il Presidente ricorda che i restanti emendamenti all'articolo 18 sono stati dichiarati inammissibili.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 18, nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 19 e al relativo emendamento.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 19.1, che introduce una modifica di carattere tecnico.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE FRANCISCIS, posto ai voti, l'emendamento 19.1 viene approvato.

La Commissione quindi approva l'articolo 19, nel testo modificato.

Il Presidente ANGIUS ricorda che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20 sono stati dichiarati inammissibili.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 20, senza modifiche.

Poichè gli emendamenti riferiti agli articoli 21, 22 e 23 sono stati dichiarati tutti inammissibili, posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli 21, 22 e 23, senza modifiche.

Si passa quindi all'articolo 24 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 24.1, finalizzato ad evitare la doppia fatturazione per le cessioni dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 24.

Egli esprime poi parere favorevole sull'emendamento 24.2, di identico contenuto.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE FRANCISCIS, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 24.1 e 24.2, di identico contenuto.

Risulta quindi precluso l'emendamento 24.3.

La Commissione approva quindi l'articolo 24, nel testo modificato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 25 e 26, ed essendo stati dichiarati inammissibili gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25, la Commissione approva, con separate votazioni, gli articoli 25 e 26, quest'ultimo come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 27 e all'emendamento ad esso riferito.

Si dà per illustrato l'emendamento 27.1 che, posto ai voti, con il parere contrario del relatore CASTELLANI e del sottosegretario DE FRANCISCIS, viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28 sono stati dichiarati inammissibili.

Posto in votazione viene quindi approvato l'articolo 28, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 29, posto ai voti tale articolo viene approvato.

Si passa all'articolo 30 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il RELATORE illustra l'emendamento 30.4, finalizzato a modificare la norma di copertura dei maggiori oneri, come richiesto anche nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare la seconda parte dell'emendamento 37.1, che modifica anch'esso la norma di copertura dell'articolo 30.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario DE FRANCISCIS, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 30.1, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario DE FRANCISCIS, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 30.2, 30.3 e la seconda parte dell'emendamento 37.1.

Posto ai voti, con il parere favorevole del sottosegretario DE FRANCISCIS, viene poi approvato l'emendamento 30.4.

Il Presidente ANGIUS specifica che nella rubrica dell'articolo la parola: «Ministro» è da intendersi: «Ministero».

Con questa specificazione, la Commissione approva quindi l'articolo 30 nel testo modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

212^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 38.2, per tener conto del parere contrario della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 38 del disegno di legge. Su tale emendamento la 5^a Commissione ha espresso semplicemente un parere contrario. Egli avverte infine che l'emendamento 38.2 non deve essere trasmesso per il parere alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente, in quanto esso non presenta aspetti di competenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento. Fa peraltro presente che la 1^a e 2^a Commissione permanente hanno già valutato positivamente il contenuto dell'articolo 38, ovviamente per quelle parti non modificate dall'emendamento 38.2.

Si passa quindi all'articolo 31 ad all'emendamento ad esso riferito.

Il relatore illustra l'emendamento 31.1, finalizzato a modificare la norma di copertura dell'articolo 31.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE FRANCISCIS, posto ai voti, viene approvato tale emendamento.

La Commissione quindi approva l'articolo 31, nel testo modificato.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 32.1, soppressivo dell'articolo.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore CASTELLANI e del sottosegretario DE FRANCISCIS, il Presidente ANGIUS pone in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione conferma il mantenimento dell'articolo 32.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 33 e 34, posti separatamente ai voti, tali articoli vengono approvati.

Si passa all'articolo 35 e al relativo emendamento.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 35.1, soppressivo dell'intero articolo, ricordando che le disposizioni da esso recate sono già contenute nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS esprime parere favorevole su tale emendamento.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti, posto ai voti, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 35.

La Commissione approva quindi l'articolo 36, in riferimento al quale non sono stati presentati emendamenti.

Relativamente all'articolo 37 il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare la prima parte dell'emendamento 37.1.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario DE FRANCISCIS, posto ai voti, viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 37.1.

La Commissione quindi approva l'articolo 37, senza modifiche.

Il relatore CASTELLANI illustra l'emendamento 38.2, che nella sostanza riformula l'articolo 38 esclusivamente per la parte che concerne la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dello stesso. Rimane invece sostanzialmente immutata la disposizione relativa all'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

Il senatore PASTORE, presentatore dell'emendamento 38.1, sottolinea l'esigenza di chiarire che l'istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali potrà avvenire seguendo due distinti criteri: da un lato, esse potranno essere istituite nei Comuni sedi di Corti di appello o di sezioni staccate di Corti di appello, ovvero di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali, dall'altro – se non si verificano tali condizioni – nei Comuni capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione. L'emendamento 38.1 consente di chiarire l'alternatività dei due criteri.

Il senatore ROSSI chiede al relatore di illustrare le ragioni della specificazione dei criteri del numero di abitanti, ovvero della distanza dal comune capoluogo di regione. Intende inoltre conoscere quante saranno le sedi distaccate che potranno essere istituite in base al dispositivo in esame.

Il senatore CASTELLANI invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento, ritenendo sufficientemente chiaro nel testo dell'emendamento 38.2, che i criteri tra i due gruppi di condizione sono alternativi. Al senatore Rossi fa presente che la distanza di 100 chilometri dal capoluogo è indicativa del disagio che i contribuenti dovrebbero affrontare nel caso non si istituissero sezioni staccate; il numero di abitanti invece è indicativo di una realtà socio-economica al quale riferire i volumi di contenzioso tributario meritevoli di attenzione. A quanto risulta, il numero di sezioni staccate da istituire non dovrebbe superare le tredici unità.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS assicura il senatore Pastore che i criteri per la istituzione delle sezioni staccate debbono intendersi alternativi e che si prevede di istituire tredici sezioni staccate su tutto il territorio nazionale. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 38.2, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento 38.1.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 38.1.

Posto ai voti, l'emendamento 38.2, interamente sostitutivo dell'articolo 38, viene approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti ai rimanenti articoli, la Commissione approva, con separate votazioni, gli articoli 39, 40, 41 e 42.

La Commissione approva poi lo stralcio operato dalla Camera dei deputati dell'articolo 39 del testo approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di demanio marittimo.

La Commissione passa quindi alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore D'ALÌ interviene in sede di dichiarazione di voto, preannunciando l'astensione dei senatori del Gruppo di Forza Italia in ragione della farraginosità e della complessità di numerose disposizioni recate nel disegno di legge. D'altro canto, pur in presenza di alcune norme condivisibili, rimane la perplessità sullo stralcio operato dalla Camera dei deputati delle disposizioni in materia di demanio marittimo.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, dando altresì mandato al Presidente ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie per motivi di mero coordinamento.

*SULLA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL
FEDERALISMO FISCALE*
(A007 000, C06^a, 0041^o)

Il Presidente ANGIUS informa che Martedì 2 febbraio, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, si svolgerà il convegno sul federalismo fiscale organizzato in occasione della presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente, su tale tema, dalla 6^a Commissione del Senato e dalla Commissione finanze della Camera dei deputati. Auspica, pertanto, la più ampia adesione all'iniziativa in questione.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524-B/TER**Art. 38.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. – *I.* All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“*1-bis.* Nei comuni sedi di Corte di appello, o di sezioni staccate di Corte di appello ovvero di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

38.2

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

224ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto dello stanziamento, per l'anno 1998, per gli interventi pubblici nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (n. 382)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Esame e rinvio)

(R139 b00, C09ª, 0009ª)

Riferisce alla Commissione il relatore BEDIN, facendo preliminarmente rilevare che lo Schema di riparto è stato inizialmente inviato dal Governo senza il previsto parere della Conferenza per il rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome alla Presidenza del Senato, che non lo ha trasmesso in carenza del previsto parere, disponendo la successiva assegnazione una volta acquisito il parere medesimo. Osserva quindi che la proposta di riparto presentata dal Ministero per le politiche agricole è diretta ad acquisire il parere della Commissione ai fini della predisposizione della delibera CIPE di assegnazione dei fondi di cui allo stanziamento di 391 miliardi disposto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423 in materia di interventi nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico. Le risorse sono ripartite per il conseguimento delle seguenti finalità: attuazione dei programmi interregionali o delle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle provincie autonome; copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario in attuazione dei programmi regionali di cui all'articolo 18 della legge n. 984 del 1977, con scadenza nel 1998; attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997; finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998.

Per quanto riguarda la prima finalizzazione, prosegue il relatore, relativa ai programmi interregionali e alle azioni comuni con le regioni e province autonome, vengono complessivamente stanziati 171,5 miliardi. Detti programmi costituiscono iniziative che non si sostituiscono a quelle regionali o nazionali, bensì ne rappresentano una forma di integrazione. Tali programmi sono riferibili ad alcune importanti materie, attribuite in tutto o in parte alle regioni, laddove si rende necessaria una interconnessione di rapporti o lo sviluppo di sinergie nell'attuazione delle azioni, coinvolgendo a tal fine le regioni ed altri soggetti pubblici e privati. Le risorse destinate a questo tipo di programmi ammontano a 85 miliardi. Le azioni comuni riguardano invece il miglioramento genetico del bestiame e quello vegetale; si tratta in sostanza delle attività volte alla tenuta dei libri genealogici e dei registri delle varietà delle specie vegetali; quanto al miglioramento genetico vegetale, le attività si concretizzano nella tenuta di appositi registri delle varietà vegetali e nell'espletamento di controlli di qualità dei prodotti e dei materiali di propagazione delle specie, garantiti questi ultimi con idonea certificazione. Lo stanziamento proposto a tale fine ammonta a 1,5 miliardi. Per quanto riguarda la copertura dei mutui di miglioramento fondiario, lo schema in oggetto prevede un importo pari a 87,950 miliardi.

Per quanto attiene alle attività del Ministero – prosegue il relatore – gli stanziamenti ammontano complessivamente a 84,055 miliardi, ripartiti tra le attività per la partecipazione del Ministero alla politica comunitaria (un miliardo); attività di ricerca e sperimentazione degli istituti del Ministero (25 miliardi); programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti (4 miliardi); attività del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) (26,7 miliardi); accordo di programma sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (10,75 miliardi); le attività relative al protocollo d'intesa sottoscritto tra regioni, Ministero e ISTAT ai fini delle rilevazioni statistiche agricole (4,25); contributo straordinario all'INEA, all'ISMEA e all'Istituto nazionale della nutrizione (7,5 miliardi); l'attività dell'Osservatorio pedologico nonché la prevenzione e repressione frodi (4 miliardi).

Il relatore Bedin illustra poi il riparto dello stanziamento di 15 miliardi a favore dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998. Si tratta del finanziamento di programmi nazionali per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e per l'erogazione di contributi finanziari per il superamento della situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche, animali e vegetali, previsti dagli articoli 2 e 10, comma 4 del citato decreto legislativo.

Avviandosi alla conclusione il relatore illustra poi il prospetto di finanziamento degli interventi urgenti nell'ambito delle attività svolte per la lotta agli incendi boschivi e per la difesa del patrimonio forestale, per un importo quantificato in 27,5 miliardi.

Il relatore da quindi conto del parere reso dalla Conferenza Stato-regioni, sottolineando in particolare che fra le modifiche agli stanziamenti

menti previsti nella proposta di riparto è richiesta anche la diminuzione da 15 a 5 miliardi dello stanziamento destinato al regime di aiuti previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998 per il contenimento dei costi in agricoltura e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole. A tale riguardo si richiama a quanto affermato nel parere del relatore Preda sulle parti di competenza della manovra di bilancio per il 1999, laddove si ribadisce la necessità di assicurare l'attuazione del decreto legislativo n. 173 citato e conseguentemente destinare al finanziamento dei regimi di aiuto ivi previsti una quota prevalente dello stanziamento recato dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 382 (riparto ora all'esame della Commissione). Nel dichiarare di convenire pienamente con tale esigenza e quindi nel preannunciare sin d'ora alla Commissione una richiesta in tal senso, fa rilevare che vengono invece destinate consistenti risorse al finanziamento delle attività del SIAN, con particolare riferimento all'*hardware*, osservando al riguardo che nulla si prevede in materia di adeguamento del *software* (in particolare in previsione dei problemi che si porranno con l'anno 2000): chiede al riguardo chiarimenti e delucidazioni al rappresentante del Governo.

Il relatore Bedin richiama altresì l'attenzione del sottosegretario Fusillo sull'esigenza di acquisire informazioni sulla entità degli stanziamenti, relativi ai 391 miliardi in esame, effettivamente già «impegnati», sottolineando che tale dato appare indispensabile alla Commissione per valutare il carattere più o meno «vincolato» delle finalizzazioni previste nello schema di riparto e per determinare l'entità delle somme che possano essere attribuite anche a finalità diverse, quali l'incremento delle risorse destinate al decreto n. 173. A tale riguardo, sempre con riferimento a tali regimi di aiuto, ritiene degno di particolare interesse per gli imprenditori agricoli quanto previsto dall'articolo 5 (commi 1 e 2) del citato decreto n. 173 in materia di garanzie fideiussorie e di estinzione anticipata di mutui; analoga considerazione ritiene debba essere fatta per il programma di interventi (conforme alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato) per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari, previsto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto n. 173, per il quale è già *in itinere* uno schema di regolamento e che andrebbe adeguatamente finanziato.

Ha quindi brevemente la parola il senatore PREDA, il quale, nel dichiarare di convenire con il relatore, chiede ampi chiarimenti sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto n. 173 in materia di regimi di aiuto per il settore agricolo (con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto n. 173). Chiede altresì chiarimenti sull'ammontare dei residui delle precedenti leggi di programmazione o stanziamenti a favore del settore agricolo in generale, stigmatizzando il grave fenomeno dei residui.

Il relatore BEDIN, nel convenire con il senatore Preda, chiede altresì chiarimenti anche sull'esito dello stanziamento predisposto per la rottamazione delle macchine agricole.

Il PRESIDENTE, nel far rilevare che tale ultime richieste non attingono strettamente all'argomento in esame, pur rivestendo sicuramente interesse e rilievo per la Commissione, informa che il ministro De Castro ha dichiarato la sua disponibilità a riferire in Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sullo stato di attuazione del citato decreto n. 173, precisando che tale audizione potrà essere programmata nel prossimo Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE REFERENTE***(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica****(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico****(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico****(2800) MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore CAZZARO aggiorna la relazione sul progetto di testo unificato già svolta nella scorsa seduta, dando conto del parere su di esso pervenuto da parte della 1^a Commissione permanente. Si tratta di un parere contrario motivato dalla contraddizione che il testo in esame presenterebbe rispetto ad indirizzi normativi comunitari ed alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni. La Commissione affari costituzionali rammenta inoltre il dibattito in corso sulla liberalizzazione delle professioni tradizionali e ritiene che il provvedimento tenda ad introdurre restrizioni ingiustificate all'esercizio di attività di natura artigianale. Sul piano procedurale, peraltro, poichè l'esame dei disegni di legge in titolo si svolge in sede referente, non gli risulta che tale parere sia suscettibile di produrre effetti automatici sulla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale sul testo unificato.

Interviene il senatore DEMASI, il quale si sofferma sull'ultimo capoverso del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, in cui si richiama il dibattito in corso sulla liberalizzazione delle professioni intellettuali. Alla luce della tendenza che si manifesta non solo in Italia ad una espansione delle attività artigianali, si domanda quindi se sia opportuno prevedere una disciplina rigida per l'esercizio delle attività oggetto dei disegni di legge in esame, attività che non sembrano di natura tale da richiedere rigidi requisiti fissati a livello di legislazione nazionale.

Il senatore MICELE, dopo aver ringraziato il relatore per l'efficace lavoro di sintesi, svolto a partire da quattro disegni di legge aventi oggetto parzialmente diverso, si sofferma sulla questione sollevata dal senatore Demasi, rilevando come sia necessario considerare la filosofia e gli obiettivi sottesi al progetto di legge. A suo modo di vedere, il testo normativo in esame persegue uno scopo ben preciso, consistente nel fornire una disciplina a settori oggi privi di regolamentazione e afflitti da fenomeni di abusivismo. In esso non è prevista l'istituzione di albi o registri, nè si configurano appesantimenti burocratici, limitandosi il testo a prevedere adeguati percorsi formativi. Egli ritiene, pertanto, non del tutto giustificate le obiezioni sollevate dalla 1ª Commissione permanente e formula, a nome della sua parte politica, l'auspicio che l'esame possa proseguire in tempi rapidi.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che i disegni di legge in titolo e il progetto di testo unificato presentato dal relatore siano suscettibili di produrre appesantimenti burocratici e barriere all'accesso al tipo di attività oggetto di regolamentazione. Non lo sorprende, quindi, il parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, il cui monito gli pare opportuno e meritevole di ogni considerazione.

Il seguito della discussione generale è quindi rinviato.

(2817) GAMBINI ed altri. - *Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa*

(3130) DEMASI ed altri. - *Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 giugno 1998.

Il presidente CAPONI ricorda come sui disegni di legge in titolo si siano svolte, in sede informale, una serie di audizioni, il cui esito è sintetizzato nel *dossier* di documentazione a disposizione dei membri della Commissione. Suggerisce, quindi, che, anche alla luce delle audizioni svolte, si apra la discussione generale.

Il senatore DEMASI chiede al Presidente di valutare l'opportunità della prosecuzione dei lavori in un apposito Comitato ristretto, onde pervenire alla stesura di un testo unificato.

Il presidente CAPONI fa notare che i disegni di legge in esame sono identici, salvo la presenza di un articolo aggiuntivo nel disegno di legge n. 3130. La Commissione potrebbe quindi in una prossima seduta decidere se proseguire i lavori in sede informale, come suggerito dal senatore Demasi, o assumere a testo base il disegno di legge n. 3130, a contenuto più ampio, procedendosi poi – in fase emendativa – all'adozione di un testo unificato. Si riserva quindi di formulare una proposta precisa in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(3123) MANZI ed altri: Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri: Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri: Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 novembre 1998.

Il relatore, senatore Michele DE LUCA, illustra lo schema di testo unificato da lui predisposto in base al mandato conferitogli dalla Commissione, precisando in primo luogo che esso si propone di pervenire ad una sintesi – anche innovativa rispetto al contenuto dei testi originari – dei quattro disegni di legge all'esame e al tempo stesso di raccogliere le indicazioni concordemente espresse nel corso delle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza, innanzitutto rispetto alla necessità di disporre di un testo normativo snello, tenuto conto anche del fatto che, ove l'*iter* parlamentare pervenisse a conclusione, esso costituirebbe la prima legge sul telelavoro in Europa e, come tale, non dovrebbe in alcun modo comportare distorsioni della concorrenza e del mercato.

In generale, il testo che si sottopone all'esame della Commissione si propone di stabilire un raccordo tra l'attività di telelavoro e la disci-

plina generale dei rapporti di lavoro quale si configura nell'ordinamento. Per tale motivo, il titolo I, costituito dal solo articolo 1, reca una definizione del telelavoro, con particolare riferimento all'impiego di strumenti telematici e, al comma 2 dello stesso articolo 1 si precisa che al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza, facendo salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro: si chiarisce così il carattere della normativa proposta, di carattere speciale e derogatoria rispetto a quella generale dettata in materia di rapporto di lavoro. Dato conto del contenuto del comma 3, relativo al telelavoro prestato dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che fa salva la legislazione vigente in materia, il relatore passa ad illustrare il titolo II, avente ad oggetto i diritti fondamentali del telelavoratore: l'articolo 2, relativo al diritto di informazione, precisa tra l'altro, che i telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere tutte le informazioni essenziali che gli altri dipendenti possono ottenere direttamente, rimandandosi poi alla contrattazione collettiva nazionale la specificazione delle suddette materie. In difetto del contratto collettivo si prevede poi, al comma 3 dello stesso articolo 2, secondo un modello già sperimentato per la disciplina del lavoro interinale, che spetti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolare tale profilo, con proprio decreto.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'articolo 3, riguardante il diritto alla socialità, e sull'articolo 4, riguardante l'estensione dei diritti regolati nel titolo II a telelavoratori non subordinati, il relatore illustra il titolo III, nel quale sono raccolte le norme di deroga, modifica ed integrazione della disciplina generale sul lavoro; in particolare, l'articolo 5 prevede che non si applichi per i telelavoratori il divieto di controllo a distanza, di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, fatto salvo l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore a distanza sulle modalità del controllo medesimo. Norme particolari, di adattamento della disciplina generale, sono adottate per garantire il diritto di assemblea per i telelavoratori, all'articolo 6, mentre l'articolo 7 detta norme in materia di diritto di affissione, l'articolo 8 ha ad oggetto l'esercizio in via telematica di altri diritti sindacali e l'articolo 9 estende ai telelavoratori le norme generali in materia di salute e sicurezza.

Del telelavoro prestato al di fuori dei paesi dell'Unione europea, si occupa l'articolo 10: è prevista una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi sulla materia, ferme restando le disposizioni della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile al contratto individuale di lavoro. Tra i principi direttivi della delega, di particolare rilievo potrebbe rivelarsi la lettera a) sull'armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dell'Unione europea, rivolta anche ad evitare il rischio di distorsione della concorrenza.

Nel titolo IV sono contenute norme di sostegno al sindacato, e norme sulla contrattazione collettiva: l'articolo 11 precisa che i telelavoratori si computano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge n. 300 del 1970 e di norma analoghe; l'articolo 12 sanziona l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare a tutti i telelavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti per tutti gli altri la-

voratori dai contratti collettivi, mentre l'articolo 13 assicura la possibilità di applicare gli istituti previsti dai contratti anche a telelavoratori non subordinati.

Per quanto riguarda poi le misure di sostegno e promozione e incentivazione del telelavoro, di cui al titolo V, l'articolo 14, raccogliendo un'indicazione emersa nel corso delle audizioni, dispone che incentivi e benefici siano concessi solo in relazione a finalità occupazionali o comunque di rilievo sociale. L'articolo 15 prevede che il telelavoro venga agevolato anche sul piano tariffario.

L'organizzazione amministrativa e il Fondo per il telelavoro sono poi disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17, recanti entrambi delega legislativa all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Michele De Luca per il lavoro svolto, e propone che la Commissione adotti lo schema di testo unificato come testo base, al quale riferire eventuali emendamenti.

Il senatore MULAS propone un breve rinvio della decisione relativa all'adozione del testo base, per disporre del tempo necessario a esaminare più approfonditamente lo schema testé illustrato dal relatore.

Accogliendo la richiesta del senatore Mulas, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio 1999.

Interviene nella discussione generale il senatore MULAS, il quale dichiara di condividere le finalità del disegno di legge all'esame, poiché da tempo è evidente la necessità di chiarire meglio diritti e doveri del socio lavoratore, rimuovendo di conseguenza talune ambiguità, derivanti dal sovrapporsi del negozio associativo sul rapporto di lavoro, che si sono rivolte a vantaggio delle imprese e non certo dei singoli soci. Dubbi e perplessità sorgono però in quanto il testo all'esame non porta fino alle sue estreme conseguenze la condivisibile idea di estendere al socio lavoratore diritti e tutele riconosciuti a tutti i lavoratori subordinati. Evidentemente, sia alcuni partiti politici appartenenti alla maggioranza, sia alcune organizzazioni sindacali sono interessati a non incidere negativamente sugli interessi delle cooperative che pure costituiscono un punto di forza per alcuni dei partiti che compongono l'attuale coalizione di Governo. In questa prospettiva, si comprende la prudenza con cui l'articolo 2 estende al socio lavoratore di cooperative alcuni diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, escludendone nel contempo altri, più rilevanti. Anche il comma 4 dell'articolo 5, nel prevedere una procedura ar-

bitrale interna alle cooperative, propone una modalità di risoluzione conciliativa delle controversie di lavoro meno favorevole di quella ordinariamente prevista per i lavoratori subordinati. Gli articoli 6 e 7, come ormai avviene per quasi tutte le iniziative legislative del Governo, contengono deleghe assai generiche. In particolare, considerata anche la dimensione assunta da alcune imprese cooperative, non si comprende il motivo per il quale alle lettere *b)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 6 venga prevista una disciplina speciale per quanto attiene alla deliberazione del piano di crisi aziendale e in materia di certificazione, quando invece sarebbe logico allineare quanto più possibile il regime delle imprese cooperative a quello delle imprese private. Assai poco convincenti risultano anche le modalità di esercizio della vigilanza in materia di cooperazione previste dall'articolo 7: anche in questo caso, l'intento di dettare una normativa speciale, più favorevole di quella delle aziende private, appare incomprensibile in un contesto economico nel quale la globalizzazione richiede quanto più possibile regole chiare ed omogenee per tutti i soggetti impegnati in attività produttive.

Il senatore PELELLA propone che la discussione generale si concluda entro la prossima settimana.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Pelella, alla quale aderisce anche il senatore GRUOSSO, relatore sul provvedimento in titolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2305, 3123, 3189, 3489**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizione e regime giuridico applicabile)

1. Ai fini della presente legge, per telelavoro s'intende il lavoro in qualsiasi forma prestato, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto a quello nel quale viene utilizzato.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.

3. Al telelavoro, prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di quei rapporti di lavoro, prevista dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, come da ogni altra disposizione sul medesimo tema. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, come ogni altra disposizione in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.

TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI DEL TELELAVORATORE

Articolo 2.

(Diritti d'informazione)

1. I telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti, relative all'impresa del proprio datore di lavoro, quali dimensioni ed unità produttive della medesima,

circolari e disposizioni di servizio, rappresentanti dei lavoratori in azienda.

2. Le materie, che formano oggetto del diritto di informazione di cui al comma 1, sono individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. In difetto del contratto collettivo di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 2, alla individuazione delle materie, che formano oggetto del diritto di informazione. La successiva stipulazione del contratto collettivo sostituisce, nell'ambito del proprio campo d'applicazione, il decreto ministeriale.

4. Le stesse fonti, di cui ai commi precedenti, stabiliscono altresì le condizioni, per l'accesso ai diritti di informazione, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva.

5. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per il telelavoratore, comunque stabilite.

Articolo 3.

(Diritto alla socialità)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto al collegamento telematico interattivo, nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, anche non inerenti alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, allo scopo di ridurre il proprio isolamento.

2. Modalità, tempi, durata del collegamento telematico interattivo, di cui al comma precedente, mittenti e destinatari dei messaggi, condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2.

Articolo 4.

(Estensione dei diritti a telelavoratori non subordinati)

1. Diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere estesi ai telelavoratori non subordinati dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per gli stessi telelavoratori, comunque stabilite.

Titolo III

DEROGHE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
DISCIPLINA GENERALE

Articolo 5.

(Controllo a distanza)

1. Il divieto, di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore, quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro. In quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza.

2. Fatta salva la deroga di cui al comma precedente, al telelavoratore si applicano, per il resto, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 6.

(Assemblea)

1. Il telelavoratore ha diritto a che siano dal datore di lavoro predisposti strumenti idonei, per la partecipazione in via telematica alla assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure poste in essere altre misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea.

2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, al telelavoratore si applicano, per il resto, le disposizioni dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 7.

(Diritto di affissione)

1. Il datore di lavoro, che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di predisporre strumenti idonei, per l'esercizio in via

telematica del diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure di porre in essere altre misure idonee a garantire che anche i telelavoratori possano agevolmente accedere alle affissioni.

2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo, nel caso di telelavoro prestato soltanto in via non esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, ai telelavoratori si applicano, per il resto, le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 8.

(Esercizio in via telematica di altri diritti sindacali)

1. Le fonti, previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono prevedere l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso al diritto.

Articolo 9.

(Salute e sicurezza)

1. Ai telelavori si applicano le norme, per la tutela della salute e per la sicurezza, previste per gli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma.

Articolo 10.

(Telelavoro prestato dall'estero)

1. Ferma restando l'applicazione al telelavoro dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, sulla legge applicabile al contratto individuale di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio di distorsione della concorrenza;

b) previsione che la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea é subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da concedere entro il termine più breve possibile, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa;

c) concessione dell'autorizzazione, di cui alla lettera b), subordinata alla garanzia del rispetto, nella prestazione del telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, dei diritti sociali fondamentali previsti da fonti internazionali;

d) possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva, sentito il Ministro degli affari esteri, per il telelavoro prestato da paesi che abbiano ratificato ed osservino effettivamente le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, di cui alla lettera c);

e) sostegno, promozione ed incentivazione, per quanto possibile, nonché, in ogni caso, controllo dell'effettivo rispetto dei diritti sociali fondamentali nel caso concreto, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione o comunque del divieto di proseguire la utilizzazione del telelavoro;

f) previsione di sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, di sanzioni penali, proporzionate al numero dei telelavoratori impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave reato;

g) destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

TITOLO IV

SOSTEGNO AL SINDACATO E NORME SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Articolo 11.

(Computo dei telelavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di norme analoghe)

1. I telelavoratori si computano, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle altre normative che subordinano la propria applicazione al livello occupazionale.

Articolo 12.

(Norme sulla contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati)

1. Ai telelavoratori subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. L'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è condizione indefettibile per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, come di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

Articolo 13.

(Contratti e accordi collettivi per i telelavoratori non subordinati)

1. Ai telelavoratori non subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori non subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. Contratti ed accordi collettivi, di cui al comma precedente, possono estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili, diritti e garanzie, comunque previsti in favore dei telelavoratori subordinati.

TITOLO V

MISURE DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE A FAVORE DEL TELELAVORO

Articolo 14.

(Interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione in favore del telelavoro)

1. Ai telelavoratori si applicano, alle medesime condizioni, gli incentivi all'occupazione e gli interventi di sostegno alle imprese, che sono previsti in favore degli altri lavoratori, che prestano la propria opera nella stessa forma, e delle imprese che li occupano.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, a favore del telelavoro si applicano, altresì, interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi seguenti:

a) creazione di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento Cee del Consiglio n. 2052/88 del del 24 giugno 1988, e successive modificazioni ed in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli interventi;

b) trasferimento di posti in telelavoro nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

c) soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento, l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti portatori di *handicap* o di altri svantaggi, anche sociali, individuati dalla disciplina dei singoli interventi;

d) riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale, in dipendenza del significativo ridimensionamento degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiungere il posto di lavoro, della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque, altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro;

e) costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese di ricorrere al telelavoro, specie nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

f) formazione e sperimentazione in tema di telelavoro;

g) sostegno, promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall'estero di cui all'articolo 10;

h) altri obiettivi occupazionali ed, in genere, sociali individuati dalla disciplina dei singoli interventi insieme ad eventuali criteri di priorità tra i diversi obiettivi.

3. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ed al comma precedente.

4. Le misure previste nel presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni.

5. È fatta salva, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione su iniziativa del Governo, che ne ravvisi l'opportunità, di una organizzazione amministrativa e di un Fondo per il telelavoro.

Articolo 15.

(Misure per le comunicazioni dirette a favorire il telelavoro)

1. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti, adotta e presenta alle Commissioni parlamentari competenti,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni volte a favorire il telelavoro. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il piano definitivo viene adottato, con le stesse modalità, entro sessanta giorni dalla acquisizione dei pareri o dalla scadenza del termine fissato per esprimerli.

2. Il piano, di cui al comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

TITOLO VI

OGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FONDO PER IL TELELAVORO

Articolo 16.

(Oganizzazione amministrativa per il telelavoro)

1. Il Governo é delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire e disciplinare, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'organizzazione amministrativa per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la istituenda organizzazione amministrativa per il telelavoro non è sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro;

b) istituzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione nazionale per il telelavoro, composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica, che eleggono nel proprio ambito il Presidente, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e incentivazione, di cui all'articolo 14;

c) istituzione di un osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione, di cui alla lettera b), per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni;

d) integrazione tra le funzioni della Commissione, di cui alla lettera b), e le politiche attive del lavoro;

e) l'onere per al finanza pubblica é contenuto entro i limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Sono fatte salve, tuttavia, le risorse integrative, eventualmente reperite dai

decreti legislativi, nonché l'istituzione del Fondo per il telelavoro, di cui all'articolo 17.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

Articolo 17.

(Fondo per il telelavoro)

1. Il Governo é delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, un decreto legislativo diretto ad istituire e disciplinare, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un Fondo per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Fondo é istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il Fondo é alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie, per violazioni concernenti il telelavoro, da risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, successive modifiche e integrazioni, dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro, nonché dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita alla lettera c);

c) per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa entro i limiti delle risorse disponibili individuate dal decreto legislativo;

d) il Fondo é destinato al finanziamento delle misure di sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é trasmesso alle Camere, ai fini del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive**(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)**(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stato accantonato l'articolo 1 per dare a lui modo, in qualità di relatore di presentare un emendamento diretto a contemperare le diverse proposte in merito alla tutela sanitaria delle attività sportive e alla definizione di *doping*.

Egli dà quindi lettura del seguente emendamento da lui formulato:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e

dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522.

Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti, ovvero alterare le capacità di prestazione degli animali usati nelle competizioni sportive.

2. Si definiscono *doping*, e sono perseguiti secondo quanto previsto dalla presente legge, la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale e l'uso da parte di questi, ovvero la somministrazione ad animali adibiti alle gare sportive, di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, compresa quella di natura endocrinologica o ematologica, nonché qualsiasi metodo inerente alle predette sostanze, ovvero qualunque tecnica invasiva, non collegata all'uso di sostanze predette, che non siano giustificati da patologie documentate ed effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell'organismo ovvero di modificare i risultati di controllo dell'uso delle suddette sostanze.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione ed il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

4. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

5. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO)».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

1.50

IL RELATORE

Si svolge quindi un dibattito cui partecipano il senatore CAMERINI, il quale ritiene possa non essere esaustiva l'espressione «tecnica invasiva» che non comprende tutte le tecniche dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni sportive, il senatore CAMPUS che sottolinea il rischio di una eccessiva latitudine della norma ove si sopprimesse l'aggettivo «invasivo», il senatore BRUNI che rileva la contraddizione esistente tra il rinvio all'elenco del CIO di cui al comma 5 e il tentativo di una definizione *a priori* della nozione di sostanza dopante di cui al comma 2, la senatrice BERNASCONI, che ritiene che le questioni sollevate possano essere risolte dalla formulazione del comma 2 proposta

dall'emendamento 1.9, il senatore MONTELEONE che ritiene posta essere posposta al comma 2 la seconda parte del comma 1, e il senatore MIGNONE che si associa alle valutazioni della senatrice Bernasconi.

Interviene quindi il senatore CALVI che si sofferma sulla formulazione dell'emendamento 1.9, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, con il quale si era inteso identificare una nozione di *doping* che, superando le oggettive difficoltà incontrate dalla magistratura nell'applicare all'ipotesi del *doping* la disposizione dell'articolo 445 del codice penale relativa al divieto di utilizzare farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica, individuasse nella pratica sportiva l'ambito di applicazione del divieto, definisse come elemento costitutivo della fattispecie il dolo specifico e cioè la finalità di migliorare il risultato sportivo e, infine, facesse riferimento al parametro certo della classificazione del comitato internazionale olimpico, individuando nel contempo una norma di chiusura. Egli ritiene pertanto quella formulazione preferibile a quella del comma 2 dell'emendamento proposto dal relatore che, nel suo sforzo di precisione descrittiva, rischia però di risultare controproducente.

Il senatore DE ANNA ricorda che il disegno di legge da lui presentato, accogliendo una definizione di *doping* che era stata elaborata dai maggiori esperti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, proponeva una formulazione puntuale e, a suo parere, idonea a garantire l'inclusione nella norma di tutte le fattispecie qualificabili come *doping*.

Concorda il senatore TOMASSINI, il quale rileva la necessità di evitare il rischio di una definizione di *doping* determinata in parte da elementi oggettivi, il riferimento agli elenchi del Comitato Internazionale Olimpico, e in parte da elementi suscettibili di essere integrati discrezionalmente dal Comitato di cui all'articolo 2.

Il relatore CARELLA ritiene, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito, che l'emendamento da lui proposto possa essere modificato sopprimendo il comma 5 e sostituendo il comma 2 col testo dell'emendamento 1.9 che, a suo parere, è idoneo a superare anche le perplessità del senatore Tomassini. Egli ritiene peraltro che l'emendamento andrebbe integrato precisando che sono vietate, oltre alle pratiche terapeutiche dirette unicamente a migliorare le prestazioni degli atleti, anche quelle intese ad eludere i controlli.

Egli rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta preannunciando la presentazione di un nuovo emendamento nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

274^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 85)***

(Parere al Ministro dell'ambiente. Esame e rinvio)
(L014 078, C13^a, 0010^o)

Il relatore BORTOLOTTO illustra la proposta di nomina di Walter Bonan a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ricordando che su questo nome si è conseguita l'intesa con la regione Veneto. Propone, dopo aver ricordato le qualità professionali del candidato, l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito, nel quale intervengono i senatori MANFREDI (che esprime perplessità sulla mancanza di parametri nella scelta effettuata dal Governo), VELTRI (che ravvisa nel *curriculum* prodotto la conferma dell'opportunità della scelta, su cui preannuncia voto favorevole), IULIANO e RESCAGLIO (i quali confermano che gli elementi culturali adottati nel *curriculum* sono pienamente idonei a giustificare la nomina).

Il presidente CARCARINO rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio parco nazionale dello Stelvio (n. 86)

(Parere al Ministro dell'ambiente. Esame e rinvio)
(L014 078, C13^a, 0011^o)

Il presidente CARCARINO, data lettura delle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 riguardanti le proposte all'ordine del gior-

no, rinviene nel disposto normativo l'insormontabile ostacolo a candidature alternative e la piena libertà di addurre nel *curriculum* tutto ciò che si ritiene giustificare la candidatura secondo criteri di capacità professionale, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire; se da taluni Gruppi si ritiene tale disposto insufficiente a garantire una piena valutazione parlamentare (introducendo ad esempio elementi di merito comparativo), non resta che proporre la modifica di tale legge, al cui rispetto la Presidenza si atterrà scrupolosamente.

Il relatore CONTE illustra la proposta di nomina di Arturo Osio a Presidente del Consorzio parco nazionale dello Stelvio, ricordando che su questo nome si è conseguita l'intesa con le istituzioni territoriali interessate, le quali hanno ritrovato su di esso un consenso foriero di nuove convergenze tra enti locali che in passato hanno dimostrato una certa conflittualità. Propone, dopo aver ricordato le qualità professionali del candidato, l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito, nel quali intervengono i senatori MANFREDI (che reitera le sue perplessità sull'assenza di parametri nella scelta del Governo), BORTOLOTTI (che invoca la capacità gestionale ampiamente dimostrata dal candidato) e VELTRI (che concorda nel ravvisare profili gestionali e culturali dirimenti a favore del candidato, su cui preannuncia voto favorevole).

Il presidente CARCARINO rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,45.

275^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio parco nazionale dello Stelvio (n. 86)

(Parere al Ministro dell'ambiente. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C13^a, 0011°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore CONTE replica agli intervenuti ribadendo la validità e la rispondenza ai requisiti richiesti del candidato proposto. Dopo aver altresì sottolineato come un riconoscimento non formale della qualificazione del dottor Osio sia attestata anche dagli enti territoriali interessati, fornisce al senatore Manfredi le notizie richieste in merito al trattamento economico dei presidenti degli enti parco.

Il sottosegretario CALZOLAIO, ricordato che i problemi decennali del parco dello Stelvio derivano dalla pluralità dei soggetti istituzionali gestori, sottolinea la chiara fama e la grande esperienza del candidato, alla cui proposta di nomina si è pervenuti nell'osservanza dei criteri contenuti nella legge n. 394 del 1991. Dà poi conto del decreto del Ministro dell'ambiente contenente la disciplina del trattamento economico degli organi degli enti parco.

Annunciando un voto di astensione, il senatore MANFREDI ribadisce le proprie perplessità in merito alle procedure seguite che non consentono di valutare effettivamente i criteri e le alternative di scelta.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata, risultando dallo spoglio delle schede 12 voti favorevoli ed un'astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Ferrante (in sostituzione del senatore Capaldi), Carcarino, Conte, Giovanelli, Iuliano, Maggi, Manfredi, Parola, Rescaglio, Specchia, Pappalardo (in sostituzione della senatrice Squarcialupi) e Veltri.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 85)

(Parere al Ministro dell'ambiente. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C13ª, 0010ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BORTOLOTTI, in sede di replica, fa presente che il dottor Bonan risiede in un comune del parco, non presenta alcuna causa di incompatibilità ed ha maturato da lungo tempo un'esperienza assolutamente rispondente ai titoli richiesti dalla legge, in virtù delle attività svolte anche come amministratore.

Il sottosegretario CALZOLAIO consegna alla Presidenza un'integrazione del *curriculum*, rilevando come la sinteticità del documento inizialmente trasmesso rispondesse semplicemente ad una volontà di schematizzazione dei contenuti, che sono cospicui dal momento che

il candidato rappresenta una figura operante da lungo tempo in varie vesti nell'ambito dei territori del parco.

Il senatore MANFREDI, annunciando la propria astensione, ribadisce ancora una volta la mancata dimostrazione dei meccanismi di scelta seguiti per le proposte di nomina.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

La proposta è approvata, risultando dallo spoglio delle schede 12 voti favorevoli ed un'astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Ferrante (in sostituzione del senatore Capaldi), Carcarino, Conte, Giovanelli, Iuliano, Maggi, Manfredi, Parola, Rescaglio, Specchia, Pappalardo (in sostituzione della senatrice Squarcialupi) e Veltri.

PER L'ADEMPIMENTO DI UN ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C13^a, 0045^o)

Il senatore MANFREDI ricorda l'accoglimento in Commissione, da parte del Ministro dell'ambiente, dell'ordine del giorno 0/3499/1/13^a (nuovo testo) nella seduta notturna del 22 settembre 1998: non risultando che il Ministro abbia sinora redatto alcun elenco delle strutture ambientali presso cui operino soggetti che percepiscano un'indennità, chiede al Presidente di sollecitare il Governo ad adempiere all'impegno assunto.

Il presidente GIOVANELLI assicura che solleciterà il Ministro con apposita corrispondenza.

SULLO SVOLGIMENTO DI UN SOPRALLUOGO A BARI
(R048 000, C13^a, 0005^o)

Su proposta dei relatori CONTE e MAGGI la Commissione conviene sullo svolgimento di un sopralluogo a Bari che possa consentire di svolgere le audizioni previste *in loco* a suo tempo nell'ambito del programma dell'indagine conoscitiva sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. Nel corso di tale sopralluogo si dovrebbero riportare a sintesi gli elementi essenziali emersi dall'indagine per passare quindi rapidamente alla redazione di un documento conclusivo.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e il dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (I.D.I.) di Roma.

La seduta inizia alle ore 15.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI
ISTRUTTORI**

(A008 000, C34ª, 0012º)

Il Presidente TOMASSINI informa che è stata inoltrata alla Commissione, da parte della dottoressa Maria Cristina Cecchini, nella sua qualità di presidente dell'Associazione «Rinnovare la Sinistra» nonché di consigliere regionale del gruppo DS della Regione Marche, copia dell'esposto, da lei presentato in data 9 gennaio 1999 alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Pesaro, in tema di:

1. «attività di sperimentazione clinica sull'uomo di trapianto di cellule fetali, provenienti da feti abortivi, svoltesi presso la divisione di ematologia dell'Azienda ospedaliera di Pesaro e Urbino nella seconda metà degli '70»;
2. «mancata autorizzazione al Centro trapianti del reparto stesso sino alla data del 27 marzo 1992, data entro la quale erano già stati effettuati oltre 600 trapianti».

Il Presidente informa altresì che la procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pesaro ha fatto pervenire, a norma dell'art. 14 del Regolamento interno della Commissione di inchiesta, copia della relazione redatta dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero – e depositata presso quell'Ufficio in data 18 dicembre 1998 – a seguito delle in-

dagini in corso sui decessi da epatite B verificatisi recentemente nel reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera «San Salvatore» di Pesaro, dove una delegazione della Commissione inquirente ha già effettuato un sopralluogo.

Trattasi di documenti istruttori acquisiti dall'esterno riguardanti circostanze oggetto di indagine giudiziaria tuttora in corso. Pur non ricorrendo gli estremi per applicare ad essi il regime del segreto funzionale (neppure la magistratura ha avanzato richiesta in tal senso), il Presidente propone comunque, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del Regolamento interno, che la divulgazione di tali atti resti limitata ai componenti della Commissione di inchiesta.

Non essendoci osservazioni, così resta stabilito.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA PUBBLICITÀ DELLA ODIERNA SEDUTA

(A008 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avranno luogo le audizioni del dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e del dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (I.D.I.) di Roma, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, primo comma del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Audizione del dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia Sanitaria per i servizi regionali e del dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (I.D.I.) di Roma
(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente avverte che alla odierna audizione, finalizzata ad approfondire le tematiche relative alle «liste di attesa» ospedaliere, intervengono il dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali – cui rivolge espressioni di felicitazioni per l'incarico recentemente assunto – e il dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (I.D.I.) di Roma.

Fa inoltre presente che con interventi che seguiranno le esposizioni degli esperti oggi invitati, gli onorevoli commissari potranno recare il loro contributo al tema oggetto di indagine.

Ha quindi la parola il dottor Francesco Taroni, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

L'oratore, espresso il proprio ringraziamento al Presidente per i cortesi rallegramenti rivoltigli, esordisce richiamando la portata del D. Lgs. n. 124 del 1998 il quale ha impresso una nuova dimensione alla conoscenza ed alle caratteristiche del fenomeno delle liste d'attesa.

Fatto riferimento al lavoro di indagine svolto nel corso della precedente legislatura, osserva come, attualmente, i mutati *standard* relativi ai

posti letto hanno introdotto fattori di appesantimento nel fenomeno, mentre, d'altro lato, sono anche emersi, a seguito delle iniziative legislative adottate, elementi di potenziale abbattimento delle liste d'attesa.

In particolare, il citato decreto legislativo n. 124 del 1998 ha, tra l'altro, previsto che: *a)* le Regioni determinino i criteri in base ai quali prefissare i tempi massimi di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali; *b)* siano applicate penalizzazioni nei riguardi di coloro che tengono un atteggiamento non collaborativo per l'abbattimento dei tempi di attesa; *c)* ai pazienti eventualmente danneggiati venga corrisposto un rimborso.

Precisa quindi che solo tre regioni (Emilia – Romagna, Toscana e Marche) si sono attenute ai tempi stabiliti dal decreto legislativo citato, anche se un congruo numero di altre regioni è sulla buona strada.

In generale il limite imposto per le liste di attesa va dai trenta ai sessanta giorni e molte regioni hanno richiesto ai rispettivi direttori generali che non sia in nessun caso valicato il termine massimo dei sessanta giorni. Nella prassi, ovviamente, tutto ciò si traduce in termini di attesa medi inferiori al livello massimo previsto. In definitiva dunque il modulo lungo il quale si snoda l'intervento per abbattere le liste di attesa prevede un livello regionale che fissa il termine massimo e una fase operativa, incardinata nelle singole aziende sanitarie che, con provvedimenti dei rispettivi direttori generali, pongono in pratica i criteri di massima adottati.

Soffermatosi quindi ampiamente a descrivere la variegata fenomenologia delle liste di attesa sia in connessione con le varie patologie che possono insorgere sia sulla base di aspetti anche comportamentali dei pazienti, il dottor Taroni fa presente che nessun paese si è posto il problema di eliminare totalmente il fenomeno di tali liste di attesa ma di contenerlo entro limiti socialmente accettabili.

Svolte quindi talune considerazioni sui problemi strategici che investono il fenomeno delle liste di attesa, il dottor Taroni, conclusa la sua esposizione, deposita una memoria in materia nella quale vengono illustrati i provvedimenti normativi, la attuazione del decreto legislativo n. 124 del 1998, i problemi e le evidenze disponibili nonché, appunto, i problemi strategici riguardanti il fenomeno indagato.

Ha quindi la parola il dottor Mario Braga, direttore del laboratorio sistemi di qualità in sanità dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (I.D.I.) di Roma.

Premesso che quanto esposto dal dottor Taroni copre ampiamente anche l'arco delle considerazioni che egli avrebbe potuto svolgere in questa sede, osserva che in argomento non esiste altro contributo organico rispetto a ciò che la stessa Commissione di inchiesta ha a suo tempo evidenziato. Dopo avere dato illustrazione degli approcci alla materia attivati in altre sedi, deposita una memoria scritta in cui sono riassunti considerazioni ed obiettivi afferenti all'indagine in corso.

Il Presidente dà quindi corso agli interventi. Prendono la parola i senatori Mignone, Camerini, De Anna, Bruni, Monteleone, Lauria nonché lo stesso presidente Tomassini.

Ad avviso del senatore MIGNONE è rilevante approfondire come venire a capo del fenomeno delle liste di attesa senza cedimenti fatalistici alla ineluttabilità del fenomeno.

Il senatore CAMERINI, deplorato che in alcune situazioni l'esistenza delle liste di attesa viene interpretato come dato di prestigio per la struttura chiamata a rendere le prestazioni, si sofferma a porre taluni quesiti su aspetti particolari del fenomeno e ad evidenziare come andrebbe pure sottoposta a verifica la adeguatezza di talune prescrizioni diagnostiche.

Il senatore DE ANNA, rilevato che con l'introduzione del D.R.G. (*Diagnosis Related Group*) è aumentato il numero delle prestazioni erogabili, osserva che se non si interviene per razionalizzare il meccanismo ora in atto, si assisterà all'ulteriore incremento invece che alla auspicata regressione del fenomeno delle liste di attesa. Di rilievo ovviamente è la distinzione da fare tra prestazioni ambulatoriali indifferibili e quelle programmabili. Va da sè, conclude il senatore De Anna, che molti dei problemi sollevati sono risolvibili solo attraverso una adeguata politica di investimenti.

Il Presidente TOMASSINI, premesso che sul fenomeno delle liste di attesa incidono sempre più fenomeni come l'invecchiamento della popolazione e osservato che pur essendo esso presente in tutta Europa, diverse sono le connotazioni con le quali il fenomeno medesimo si presenta, rileva che la variegata produzione normativa degli ultimi anni ha poco inciso sul contenimento delle liste, consentendo peraltro una diversa lettura dei suoi aspetti da zona a zona. Lamenta quindi che le liste di attesa non siano sottoposte a revisione e che le soluzioni offerte dal citato decreto legislativo n. 124 sono troppo limitative. Fatto inoltre presente che le maggiori richieste di visite specialistiche attengono ai settori ortopedia, ginecologia, otorinolaringoiatria ed oculistica, il Presidente Tomassini puntualizza che il sistema della gestione complessiva delle prestazioni mediche deve assicurare un quadro idoneo a sviluppare nuove diagnostiche.

Conclude precisando che è compito della commissione d'inchiesta non solo fotografare la realtà che il fenomeno evidenzia, ma anche predisporre proposte adeguate per ridurre la portata ed eliminare le conseguenze più incresciose.

Il senatore BRUNI, constatato che in materia sussistono differenze tra servizio pubblico ed attività medica privata sottolinea come il direttore generale nelle rispettive aziende ha al riguardo un ruolo di rilievo, specie se ha l'accortezza di intrattenere buoni rapporti con le varie componenti del personale. Conclude sottolineando come un buon contributo alla regressione del fenomeno può essere offerto anche dall'accrescimento del senso di responsabilità degli operatori sanitari.

Il senatore MONTELEONE sottolinea che in ordine ai temi trattati occorre prevedere una diversa organizzazione del lavoro al fine di ottenere risultati costruttivi.

Conclude la serie degli interventi il senatore LAURIA, il quale, espresso apprezzamento per le esposizioni del dottor Taroni e del dottor Braga, sottolinea che in realtà si registrano decrementi nelle liste di attesa anche in ragione del fatto che i ricoveri impropri non hanno più luogo. Conclude evidenziando che per meglio organizzare il servizio nei riguardi dei pazienti le visite specialistiche debbono rientrare in una organizzazione programmatoria particolare.

Replica agli intervenuti il dottor Taroni fornendo chiarimenti sui quesiti posti e mettendo in evidenza taluni aspetti della propria memoria già depositata e non adeguatamente lumeggiati in precedenza.

Il Presidente TOMASSINI esprime quindi il proprio ringraziamento agli ospiti intervenuti, i quali prendono congedo.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente, dottor Piero Badaloni e il Segretario generale, dottor Fabio Pellegrini, dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nonché la dottoressa Mariasilvia Ruga, responsabile del Comitato tecnico dell'AICCRE per la Delegazione italiana al Comitato delle Regioni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alla fase formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione del Presidente e di altri rappresentanti dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23ª, 0004ª)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al presidente Badaloni ed agli altri rappresentanti dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), cui è stato fatto pervenire uno schema indicativo delle questioni che la Giunta intenderebbe approfondire.

Il presidente dell'AICCRE BADALONI ringrazia la Giunta per la sensibilità dimostrata avviando l'indagine in titolo ed esprime la propria disponibilità a seguire, nella sua esposizione, la traccia dei quesiti trasmessi. Rilevando come l'articolo 9 della legge n. 183 del 1987, cosiddetta legge Fabbri, che consente alle Regioni di esprimere osservazioni

al Governo su progetti di atti normativi comunitari, sia stato a suo tempo fortemente voluto dalle Regioni stesse, l'oratore riscontra una scarsa disponibilità di dati sull'effettivo svolgimento della procedura da esso disposta.

In ordine al coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente può essere configurata una sorta di graduatoria in ordine alla rispettiva efficacia di strumenti quali il citato articolo 9 della legge Fabbri, sicuramente il più incisivo benché necessiti di una compiuta applicazione, la partecipazione al Comitato delle regioni dell'Unione europea – nel quale, però, non sono rappresentate tutte le regioni – la sessione comunitaria della Conferenza di Stato-Regioni, che tuttavia deve essere ancora perfezionata, nonché, infine, l'ausilio dei funzionari regionali assegnati alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. In merito all'organizzazione delle strutture preposte nelle varie regioni a seguire il procedimento normativo comunitario nonché a coordinarne l'applicazione in sede regionale non esiste una specifica casistica – che tuttavia dovrebbe essere disponibile presso il CINSEDO – ma si rileva una certa disomogeneità di tal ché, presso alcune Regioni le funzioni di coordinamento vengono esercitate dal Presidente ed in altre esiste invece la figura dell'assessore competente per le questioni comunitarie, i quali, a loro volta, si avvalgono, secondo i casi, di uffici dell'Amministrazione ovvero di strutture del Gabinetto. Presso la Regione Lazio, ad esempio, esiste la figura dell'assessore degli affari comunitari ma anche il Presidente svolge delle funzioni di coordinamento, direttamente o per il tramite del Capo di Gabinetto, in qualità di Presidente della Cabina di regia regionale. Esistono inoltre delle strutture di coordinamento fra le regioni in vista della definizione di posizioni comuni sull'elaborazione di atti comunitari. Nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni l'azione di coordinamento per gli affari europei è infatti esercitata dal Presidente della Regione Marche, D'Ambrosio, ed esistono strutture di supporto tecnico presso il CINSEDO e la stessa AICCRE, che dispone di un Comitato tecnico di supporto della Delegazione italiana al Comitato delle regioni. A tale organismo, peraltro, partecipano in rappresentanza dell'Italia 12 Presidenti di Regioni, 8 Presidenti di Provincia e 4 sindaci i quali, in particolare, si avvalgono anche del supporto dell'ANCI. La peculiarità dell'AICCRE è poi quella di costituire un raccordo fra le Regioni e le autonomie locali, nel quadro di un'associazione europea presieduta da Giscard d'Estaing, a differenza di altri organismi associativi che hanno una valenza più corporativa.

Rilevando come in relazione alla fase preparatoria del diritto comunitario siano state assunte iniziative da parte delle regioni anche su materie diverse dall'Agenda 2000, l'oratore individua fra i più significativi settori di collaborazione con la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea quelli degli aiuti di Stato, dell'azione svolta nell'ambito del Comitato delle regioni, dell'ambiente e della gestione dei fondi strutturali. Il rapporto con la Rappresentanza è senz'altro migliorato dopo l'assegnazione ad essa di quattro funzionari regionali ma le regioni si sono progressivamente organizzate anche per aprire propri uffici a Bruxelles – direttamente avvalendosi della sede dell'Unioncamere – di collega-

mento con le istituzioni comunitarie. Il 10 marzo prossimo, peraltro, sarà inaugurata la «Casa comune» di cinque regioni dell'Italia centrale, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, che hanno inteso realizzare dei servizi comuni a Bruxelles.

Sottolineando l'importanza delle banche dati e di Internet per acquisire tempestivamente informazioni sugli atti comunitari, l'oratore giudica complessivamente ancora scarsa l'incidenza delle regioni sulla fase formativa del diritto comunitario ed osserva che altre strutture, quali il CINSEDO ed il CNR, potrebbero disporre di informazioni comparate sull'esperienza svolta al riguardo dalle regioni di altri Stati membri dell'Unione europea.

Soffermandosi sul tema della partecipazione delle regioni all'applicazione del diritto comunitario, il dottor Badaloni sottolinea i crescenti adempimenti che potranno derivare a tale proposito dal processo di decentramento amministrativo in atto e riscontra su tale materia una certa discrepanza, che occorrerebbe superare, tra la legge Bassanini, che riserva allo Stato l'esecuzione degli obblighi comunitari, e la legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, che riconosce alle regioni la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente.

Rilevando l'utilità di un monitoraggio sull'organizzazione e l'attività svolte dalle regioni in merito al recepimento del diritto comunitario, i cui dati dovrebbero essere disponibili presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'oratore dichiara infine la disponibilità dell'AICCRE a fornire alla Giunta ulteriore documentazione utile per l'indagine conoscitiva.

Il presidente BEDIN ringrazia il Presidente dell'AICCRE ed apre il dibattito.

Il senatore LO CURZIO, ricordando come la Sicilia, rifiutando la scelta secessionista, si sia data un proprio ordinamento, all'indomani della guerra e dopo la caduta del regime nazifascista, prima ancora della nascita delle istituzioni repubblicane, sottolinea i disagi che caratterizzano i rapporti tra le regioni, da un lato, e lo Stato e l'Unione europea, dall'altro, soprattutto in relazione ai principi del federalismo ed al coinvolgimento delle regioni nella fase ascendente del diritto comunitario, reso ancora più necessario dalla moneta unica.

In relazione ai negoziati sull'Agenda 2000, l'oratore chiede chiarimenti sul possibile impatto della riforma della politica agricola e dei fondi strutturali sulle regioni, tenendo conto che per regioni a statuto speciale come la Sicilia si prospetta una penalizzante equiparazione alle regioni a statuto ordinario, nonostante peculiarità quali la particolare posizione strategica in relazione ai rapporti con gli Stati del Mediterraneo. Il senatore Lo Curzio chiede altresì chiarimenti sull'efficacia dei rapporti tra le regioni e la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea nonché, in merito al raccordo tra i vari livelli di decentramento, sul ruolo che spetta in prospettiva alle province.

Il senatore MANZI ringrazia il Presidente dell'AICCRE per l'esposizione e chiede se il processo di trasferimento di nuovi compiti alle regioni, a fronte dei diversi gradi di efficienza ascrivibili alle varie strutture amministrative e alla diversa preparazione delle persone chiamate ad esercitare tali compiti, non rischi di determinare delle situazioni di difformità nel territorio italiano. Al riguardo è necessario assicurare che il trasferimento di tali compiti si traduca in un beneficio per i cittadini e non si comprendono le difficoltà che impediscono alle regioni italiane di trarre spunto dai validi esempi offerti in campo amministrativo dalle regioni di paesi quali la Spagna, la Germania e la Francia.

L'oratore sottolinea in particolare l'esigenza di evitare che il decentramento in campo fiscale crei delle situazioni di disomogeneità e di competizione fra le varie regioni in termini ancora più preoccupanti di quanto già sta avvenendo fra diversi Comuni, anche limitrofi, per l'ICI.

Il senatore MAGNALBÒ osserva come l'esperienza svolta nell'ambito della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa abbia dimostrato l'esigenza di verificare che le strutture regionali siano preparate a recepire i nuovi compiti loro assegnati. In tale prospettiva l'oratore chiede quali valutazioni complessive si possano trarre in ordine al ruolo delle regioni nell'ambito del rapporto tra lo Stato e l'Unione europea nel quadro del processo di decentramento in atto.

Rilevando come su tali temi sia necessario superare la prassi di raccogliere informazioni su base episodica e come il successo di tale processo dipenda in misura rilevante dalla qualità e dall'efficienza dei singoli soggetti chiamati a gestire nuovi compiti, l'oratore esprime la propria sorpresa per la configurazione di processi che vanno contro corrente. Sembra infatti che le regioni tendano ad aggregarsi in macroregioni per esercitare congiuntamente quelle funzioni che hanno ottenuto dallo Stato centrale.

Con riferimento alle considerazioni del senatore Lo Curzio, il senatore Magnalbò sottolinea infine il ruolo delle province e di altre forme di aggregazione intercomunali, favorite dalla stessa legge Bassanini, per gestire dei servizi che non potrebbero funzionare sulla scala dei piccoli comuni.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulle forme di raccordo fra gli uffici aperti dalle regioni a Bruxelles, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le istituzioni comunitarie e la Commissione europea.

Il presidente dell'AICCRE BADALONI replica gli intervenuti sottolineando in primo luogo come le regioni italiane si siano impegnate nel negoziato sull'Agenda 2000 per evitare di essere penalizzate dal processo di ampliamento dell'Unione verso i paesi dell'Europa centrale ed orientale. L'AICCRE, in particolare, in relazione all'applicazione delle politiche comunitarie ha svolto un'azione di supporto

- della Sicilia e di altre regioni - non solamente in termini tecnici ma anche su aspetti politico-istituzionali.

Il segretario generale dell'AICCRE PELLEGRINI precisa come tale associazione abbia svolto compiti di informazione e formazione, sull'Agenda 2000 e sui fondi strutturali, realizzando in particolare forme di coordinamento per l'applicazione dei patti territoriali in Sicilia.

Il dottor BADALONI, con riferimento all'intervento del senatore Lo Curzio, sottolinea come, più che un declassamento delle regioni a statuto speciale si stia cercando di operare, in prospettiva, un'azione di adeguamento delle regioni a statuto ordinario. Rilevando come il ruolo delle province sia stato ormai definito nell'ambito della stessa riforma Bassanini, l'oratore ritiene che nel settanta per cento dei casi le regioni abbiano già elaborato i provvedimenti necessari per l'attuazione della riforma amministrativa, i quali sono attualmente all'esame dei Consigli regionali o delle Commissioni competenti. Tra i vari livelli di decentramento, peraltro, è preferibile realizzare delle forme di collaborazione, quali la Conferenza Regioni-Autonomie locali istituita dalla Regione Lazio, piuttosto che dare luogo ad antagonismi che non favoriscono l'efficienza.

Ascrivendo la crescente efficacia nell'utilizzo dei fondi comunitari alla maggiore stabilità dei governi regionali che si è realizzata, con le dovute eccezioni, rispetto al passato, l'oratore sottolinea come le regioni di altri Stati membri abbiano tratto un estremo beneficio dalla possibilità di avvalersi, prima di quelle italiane, di uffici di collegamento con l'Unione europea. Tali strutture sono fondamentali per prepararsi con tempestività alle scadenze europee onde evitare di perdere delle *chances*. Forme di aggregazione sono necessarie sia per i comuni che per le regioni per utilizzare più efficacemente tutte le risorse comunitarie ma l'apertura di una casa comune a Bruxelles di alcune regioni dell'Italia centrale non risponde all'obiettivo di configurare una sorta di macroregione bensì all'esigenza di realizzare talune sinergie.

Riconoscendo come il processo di decentramento in atto richiederà delle forme di coordinamento tra le regioni, soprattutto nel campo fiscale, l'oratore si sofferma sulla crescente utilità delle iniziative congiunte delle regioni, come quella oggetto di un recente convegno a Siracusa, anche al fine di partecipare ai programmi MEDA nell'ambito del partenariato euromediterraneo. Tali programmi sono stati sbloccati con molto ritardo ascrivibile all'ostruzionismo posto da Stati dell'Europa centro-settentrionale ed assumono grande importanza sia al fine di controbilanciare una gravitazione eccessiva dell'Unione sul Nord Europa - conseguente all'Agenda 2000 e al processo di ampliamento - sia in termini di nuove opportunità che vengono offerte nel quadro della collaborazione con la Spagna, la Francia ed altri Stati del Mediterraneo.

L'oratore rileva, infine, come nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle Regioni venga svolta una proficua azione di coordinamento a prescindere dalle diverse appartenenze politiche e sottolinea

l'esigenza di accelerare la realizzazione del federalismo fiscale onde dare concretezza al processo di decentramento regionale.

Il presidente BEDIN ringrazia i rappresentanti dell'AICCRE sottolineando l'interesse della Giunta ad acquisire l'ulteriore documentazione eventualmente disponibile e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(377) Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati»

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 2ª Commissione)

(R144 003, C02ª, 0004º)

Il senatore MAGNALBÒ illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che consta di sette articoli ed è volto a recepire la direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche dati, in conformità con la delega disposta dalla legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, con i criteri direttivi per il recepimento di cui all'articolo 43 della suddetta legge. Tra i suddetti criteri direttivi figurano riferimenti alla definizione giuridica di banca dati, all'inclusione della banca dati tra le opere protette dal diritto di autore, al riconoscimento e alla disciplina dell'esercizio esclusivo dell'autore della banca dati e alle relative deroghe e al riconoscimento del diritto alla tutela dell'investimento fatto dal costitutore della banca dati.

In relazione ai profili di competenza della Giunta l'oratore propone di esprimere osservazioni favorevoli con talune proposte di modifica attinenti una più rigorosa conformità del decreto legislativo con la suddetta direttiva comunitaria. In particolare l'oratore osserva come gli articoli 3 e 6 del provvedimento in titolo introducano norme relative alla tutela dei programmi per elaboratore, aspetto che invece è espressamente escluso, dagli articoli 1 e 2, dal campo di applicazione della direttiva 96/9/CE, né viene contemplato fra i criteri direttivi di cui all'articolo 43 della legge comunitaria 1995-1997. La relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo del Governo precisa inoltre che all'articolo 4 non vengono inclusi riferimenti all'autore o ai coautori, resi superflui in quanto l'apparato normativo vigente già disciplina tali fattispecie. Al riguardo, tuttavia, il relatore osserva che l'articolo 16 della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri a pubblicare e a comunicare alla Commissione i riferimenti delle norme interne che recepiscono le norme comunitarie. In relazione all'articolo 5, infine, il legislatore non si avvale della facoltà, come sarebbe invece opportuno, di derogare al diritto «*sui generis*», prevista dall'articolo 9 della direttiva al fine di tutelare l'interesse del legittimo utente che voglia effettuare l'estrazione del contenuto della banca dati per fini privati.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica esposte.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13,30 alle 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0071^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'assessore all'ambiente della regione Lazio, dottor Giovanni Hermanin De Reichenfeld, dell'assessore all'ambiente della provincia di Roma, dottor Massimo Sessa, e del presidente dell'AMA, ingegner Gianni Orlandi
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita l'ingegner Orlandi a prendere la parola sulla situazione attuale della raccolta differenziata nella città di Roma e sulle problematiche complessive dello smaltimento dei rifiuti.

Il presidente dell'AMA, Gianni ORLANDI, ricorda che quella da lui presieduta è un'azienda speciale, il cui unico proprietario è il comune di Roma.

Precisa che nel novembre 1989 è stato affidato al consorzio Ecoambiente il servizio di raccolta differenziata del vetro, con il posizionamento sul territorio comunale di circa 3600 campane verdi. A partire dal 1995, è stata avviata in alcuni quartieri cittadini la raccolta congiunta della carta e di più frazioni merceologiche, costituite da contenitori in vetro, metallo e plastica per liquidi: i materiali raccolti sono stati conferiti ad aziende del settore per quanto riguarda

il cartaceo, mentre il multimateriale è stato conferito alla vetreria umbra di Piegaro.

La scelta strategica di raccogliere in un unico contenitore le quattro frazioni denominate con il nome «multimateriale» è stata effettuata per una serie di motivazioni, non ultima quella di ridurre il numero totale dei contenitori: un numero superiore di contenitori avrebbe certamente influito sull'arredo urbano della città, sulla viabilità e sui parcheggi, con problemi ulteriori di natura igienico-sanitaria.

Sulla base di tali premesse è stato firmato il 26 settembre 1996, tra l'AMA ed il CTR, un disciplinare di affidamento del servizio per la raccolta del multimateriale e del materiale cartaceo nella città di Roma: si deve, a tale proposito, precisare che l'AMA è socio di maggioranza del CTR, mentre il consorzio laziale rifiuti lo è di minoranza.

Ricorda quindi che, a partire dal gennaio 1997, ha avuto inizio l'effettiva raccolta differenziata, multimateriale e materiale cartaceo. Fornisce notizie dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei cassonetti a ciò adibiti, nonché sui mezzi di trasporto per l'espletamento del servizio, con l'avvertenza che gli imballaggi di cartone provenienti dalle utenze commerciali fruiscono della raccolta notturna; elenca poi le cartiere cui è destinato il materiale cartaceo, nonché i centri di selezione, pressatura e stoccaggio fino ad oggi utilizzati.

In particolare, precisa che per la selezione del multimateriale sono stati utilizzati due impianti, uno di proprietà della società ROVERE, ubicato nel comune di Roma, e l'altro della società COLARI, nel comune di Pomezia. Fa conoscere in seguito i quantitativi raccolti dei materiali, evidenziando gli incrementi nel 1998 rispetto al 1997, che hanno portato la percentuale della raccolta differenziata degli imballaggi a circa l'otto per cento dell'intero quantitativo di rifiuti solidi urbani prodotti nella città di Roma.

Ricorda inoltre che l'AMA, fruendo di finanziamenti della regione Lazio, ha avviato nel giugno 1998 le procedure per la costruzione di un impianto volto a selezionare il multimateriale, per una potenzialità di circa cento tonnellate al giorno, di cui si prevede l'operatività entro i primi mesi del 2000.

Si sofferma anche sulle vicende relative all'impianto realizzato dalla società COLARI, attivato nel febbraio 1998, di cui la magistratura ha disposto il sequestro, ad oggi ancora esistente.

Concludendo esprime l'auspicio che la Commissione possa invitare il Parlamento ed il Governo a chiarire il più presto possibile i dubbi interpretativi sorti a proposito della definizione di multimateriale contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, dubbi che hanno generato anche distorsioni nella concorrenza tra le imprese.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, facendo riferimento al sopralluogo effettuato dalla Commissione nei giorni scorsi a Milano presso lo stabilimento di smaltimento dei rifiuti della ex Maserati, chiede al presidente dell'AMA se alla raccolta separata dei materiali segua successivamente un effettivo riutilizzo.

Ritiene che la percentuale di circa il trenta per cento, per la raccolta differenziata, ottenuta a Milano debba costituire un obiettivo anche per la città di Roma, in cui la percentuale di circa l'otto per cento è da considerare non soddisfacente, anche se devono essere considerati i diversi tempi di inizio delle procedure.

L'ingegner Gianni ORLANDI fornisce notizie particolareggiate sull'avvio, con finanziamenti regionali, della costruzione di un impianto di compostaggio nel comune di Fiumicino, nonché sulla progettazione di due impianti di selezione nello stabilimento ex Autovox sulla via Salaria e nella zona di Roccacencia.

Si sofferma anche sullo studio, svolto dall'AMA con l'ACEA, per la costruzione di un impianto di termovalorizzazione, con una capacità adeguata al totale dei rifiuti da smaltire, nonché sul forno attualmente in funzione riservato ai rifiuti di origine ospedaliera.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che le notizie fornite dal presidente dell'AMA confermino la necessità di un salto di qualità riguardo alla capacità di smaltimento degli impianti in via di definizione: rispetto al totale dei rifiuti prodotti quotidianamente nella città e nella provincia di Roma, dovranno essere predisposti ulteriori impianti, sia per il riutilizzo proveniente dalla raccolta differenziata sia per i trattamenti riguardanti altri materiali.

Chiede all'ingegner Orlandi di fornire alla Commissione una scheda tecnica particolareggiata sulle diverse quantità di materiali raccolti e sulla loro destinazione.

L'assessore all'ambiente della provincia di Roma, Massimo SESA, ricorda di essersi insediato da pochi giorni e che non dispone di una conoscenza approfondita delle tematiche affrontate nella seduta odierna. Sulla base dei dati forniti dai funzionari dell'assessorato all'ambiente, fornisce alcuni dati sul piano predisposto dalla provincia di Roma per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, specificando che, sulla scorta dell'esperienza di altre provincie rivelatasi assai soddisfacente, la provincia si doterà di un corpo di guardie destinato in particolare al controllo del territorio.

L'assessore all'ambiente della regione Lazio, Giovanni HERMANNIN DE REICHENFELD, preannunzia che presenterà alla Commissione una nota contenente un aggiornamento dei dati già forniti e trasfusi nel documento sulla regione Lazio approvato dalla Commissione il 28 ottobre scorso.

Dà notizia degli impianti di trattamento entrati in funzione a partire dal 1995 nella regione Lazio ed in particolare nella provincia di Roma, in cui si prevede di arrivare nel 2000 ad una raccolta differenziata del quindici per cento del totale dei rifiuti prodotti. Si sofferma poi sulle diverse strategie adottate nella città e nella provincia di Roma riguardo alla raccolta differenziata.

Dopo aver svolto osservazioni sulla pianificazione e sugli adeguamenti normativi attuati dalla regione e da tutte le provincie del Lazio in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, fornisce informazioni dettagliate sugli impianti di Cecchina e di Malagrotta, sottolineando che è in costruzione il raddoppio di quest'ultimo impianto e che sono stati finanziati dalla regione quelli dello stabilimento ex Autovox e di Roccacencia che, una volta realizzati, potranno soddisfare le esigenze della città di Roma.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che per gli impianti di capacità superiore a cento tonnellate al giorno è prevista la valutazione di impatto ambientale, allo scopo di offrire maggiori garanzie alla popolazione.

Il dottor Giovanni HERMANIN DE REICHENFELD precisa che gli impianti testè citati hanno ricevuto l'appoggio della popolazione interessata, poichè essi rendono possibile una considerevole diminuzione del danno all'ambiente.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che la magistratura non può che far rispettare la normativa vigente, ritiene che debba essere fatta chiarezza, in particolare, sui dubbi interpretativi sorti a proposito del «multimateriale»: la Commissione si adopererà per proporre una soluzione al Parlamento ed al Governo.

Il dottor Giovanni HERMANIN DE REICHENFELD ritiene che debbano essere predisposte misure particolari per le esigenze connesse all'arrivo di milioni di visitatori per il prossimo Giubileo.

Si sofferma in seguito sull'avviso di garanzia da lui ricevuto per le procedure connesse alla costruzione dell'impianto di Malagrotta, nonché sull'iniziativa della magistratura riguardante gli autodemolitori, che per la maggior parte agiscono abusivamente: circa 160 aziende per un totale di circa 8 mila addetti. Ricorda che, per avviare a soluzione il problema, la regione ha destinato nel dicembre 1997 circa 16 miliardi per l'acquisto delle aree che saranno poi locate agli autodemolitori: quindi, l'azione della magistratura ha bloccato le operazioni finora avviate.

Il senatore Giovanni IULIANO (DS) non ritiene utile la raccolta del multimateriale anche nella città di Roma: chiede se, come strategia a medio termine, possa essere riconsiderata la scelta effettuata.

Chiede anche di conoscere i costi e le difficoltà organizzative relativi alla raccolta dei rifiuti «porta a porta» nel centro storico di Roma.

Conclude valutando positivamente l'impiego di capitali privati per la costruzione dell'impianto di Malagrotta, ciò che ha permesso di non aumentare l'importo complessivo della tassa richiesta ai cittadini.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di conoscere il costo per l'eventuale ristrutturazione dei mezzi di trasporto e dei cassonetti.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) ricorda il contenuto dell'interrogazione rivolta al ministro Ronchi circa i costi sostenuti dall'AMA per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati a quelli solidi urbani; ricorda anche il contenuto della risposta all'interrogazione. Chiede al presidente dell'AMA quali siano i rapporti con il comune di Roma al fine di pervenire ad una soluzione in materia.

Il dottor Giovanni HERMANIN DE REICHENFELD fornisce risposta riguardo alla costruzione dell'impianto di Malagrotta.

L'ingegner Gianni ORLANDI risponde dettagliatamente sulla raccolta del multimateriale, precisando che la trasformazione dei mezzi di trasporto richiederebbe mezzi ingenti e che quindi per il futuro non è possibile modificare le strategie finora delineate.

Sottolinea che è iniziata la raccolta «porta a porta» nel centro storico di Roma, che rende anche possibile una raccolta monomateriale, non estensibile ad altre aree della città: il costo della raccolta supera le trecento lire per ogni chilogrammo.

Conclude preannunciando l'invio di una nota scritta sui costi della raccolta dei rifiuti speciali.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire alla Commissione con ogni possibile sollecitudine le integrazioni che si renderanno necessarie.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0016^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che una delegazione della Commissione si è recata il 18 e 19 gennaio scorsi in alcune provincie della Lombardia per effettuare sopralluoghi e svolgere alcune audizioni.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 27 gennaio 1999, alle ore 14, per iniziare l'esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo, di cui è relatore il senatore Ascutti.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

Presidenza del Presidente
CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sullo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(R139 b00, B31^a, 0024^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, comunica che, in relazione allo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, è emersa l'esigenza di chiarire l'applicabilità dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 all'Istituto Poligrafico che si intende riordinare. Aggiunge che sul punto sono state avanzate richieste di chiarimento al Governo che ha comunicato di non poter partecipare alla seduta. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in questione ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 13,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

165^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 12.

(2524 B-ter) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: contrario)

Il presidente MORANDO fa presente che è stato trasmesso dalla 6^a Commissione l'emendamento 38.2 volto a riformulare l'articolo 38 del disegno di legge, sul quale la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva che le clausole, contenute nell'emendamento, concernenti il non incremento di organico e soprattutto la riduzione delle spese attualmente in essere per le sezioni delle Commissioni tributarie al fine di reperire le risorse per la istituzione di quelle distaccate, costituiscono un miglioramento, dal punto di vista della copertura finanziaria, dell'articolo 38. Esprime invece riserve per il carattere prescrittivo della disposizione concernente la

istituzione delle medesime sezioni: sarebbe stato opportuno attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di procedere in tal senso, con ciò rendendo sicuramente efficaci le clausole già ricordate. In base a tali considerazioni propone di esprimere parere contrario sull'emendamento trasmesso.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1999

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(3110) Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.